

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi - Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Vieri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana - Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Oricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle - Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvechio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovesio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A M E L I A

STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
SAMBUCETOLE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di SAMBUCETOLE ha sede nella frazione di Sambucetole in Comune di Amelia (TR).
2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Sambucetole ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Dominio Collettivo, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
 - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
 - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano ai Domini Collettivi in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestia da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da



effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.



ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 01 del 18.02.2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 21.03.2001 con decisione n. 1253 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ de l _____.

detdcsambucet -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETARIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fascicoli..., è conforme all'originale
conservato presso questo Ufficio.
Percepito il 15.04.2001.....



L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)
Becchetti



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di AMELIA

STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
COLLICELLO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

- Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio





CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di COLLICELLO ha sede nella frazione di Collicello in Comune di Amelia (TR). E' stato costituito con Sentenza della Giunta degli Arbitri di Terni in data 22.05.1889.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Collicello ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15

Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni



1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti



1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza

posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti



1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di DICEMBRE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestia da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestia indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate



1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 04 del 07.05.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 31.05.2000 con decisione n. 2411 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcollicello -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fascicoli, è conforme all'originale
esistente presso la segreteria
Perugia, li 24 MAGGIO 2000



L'ISTRUTTORE
(G. Beccchetti)

Beccchetti



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A R R O N E

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
BUONACQUISTO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettore attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. La Comunità Agraria di BUONACQUISTO ha sede nella frazione di Buonacquisto in Comune di Arrone (TR) E' stata costituita con decreto n. ____/____ del ____/____.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunità Agraria di BUONACQUISTO ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolto gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunità Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali



1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;



– alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di APRILE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiami indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate



1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 7 Novembre 1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 26 Novembre 1999 con decisione n. 5569 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcabuonacquisto -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fogli, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 2. FEB. 2000.....



L'ISTRUTTORE
/G. Picchetti
Picchetti

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di A R R O N E

STATUTO
DEL
CONSORZIO UTENTI USI CIVICI
DI
CASTELDILAGO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Consorzio

Art. 13 - Organi del Consorzio Usi Civici

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettore attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. Il Consorzio Utenti Usi Civici di CASTELDILAGO ha sede nella frazione di Casteldilago in Comune di Arrone (TR). E' stato costituito con sentenza affrancativa pronunciata dalla Giunta Arbitrale del Circondario di Terni in data 6.2.1897 agli effetti della legge del 4.8.1894.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Consorzio Utenti Usi Civici di Casteldilago ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Ente può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio Usi Civici è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11 Inventario



1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Consorzio, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti del Consorzio per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Consorzio Usi Civici non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Consorzio Usi Civici

ART. 13 Organi del Consorzio Usi Civici

1. Sono Organi del Consorzio Usi Civici:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.



ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
 - d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
 - e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
 - f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali



1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti



1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

– alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere del Consorzio in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione del Consorzio nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza



1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Consorzio Usi Civici in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Consorzio in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 4 (quattro) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno il Consorzio può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.



2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestia indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.



ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 30.8.1999- Vistata dal CO.RE.CO il 8.9.1999 con decisione n. 4128 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcucastel -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 12

fasciat. L., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia, li 3. APR. 2000...



L'ISTRUTTORE
(M. Gagliardini)



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di BASCHI

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
CIVITELLA DEL LAGO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi



Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettore attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di CIVITELLA DEL LAGO ha sede nella frazione di Civitella del Lago in Comune di Baschi. E' stata costituita con Assemblea Generale degli Utenti dell'11 agosto 1907 in base alla Legge n. 397 - art. 3 del 4 agosto 1894.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n. 11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Civitella del Lago ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 ConSORZI

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;



- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.



Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed all'9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993 n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.



2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;

- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.



3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate

straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.



ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina



1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art.38, i nuclei familiari comprendenti vecchi residenti che sono rientrati in sede da almeno un anno e nuclei familiari composti da nuovi residenti da almeno 2 anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975, n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45

Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Oooo000oooo

Il presente Statuto e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n.4 del 25 LUGLIO 1999- Vistata dal CO.RE.CO il 25.8.1999 con decisione n. 3981 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcacivitella -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 18...

fascicoli..., è conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio.

Perugia, il 2 FEB. 2000



L'ISTRUTTORE

(G. Becchetti)

Becchetti



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Terni

Comune di Baschi

STATUTO - REGOLAMENTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

MORRE E MORRUZZE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalita' sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalita' elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilita' degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilita'

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio



- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza
- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate
- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

La Comunanza Agraria di Morre e Morruzze ha sede nella frazione di Morre in Comune di Baschi. E' stata costituita con decreto n. 397 del 4 agosto 1894.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART.2 Scopi

La Comunanza Agraria di Morre e Morruzze ha lo scopo di:

- 1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;
- 2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- 3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- 5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3 Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.



ART. 4 Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

Ogni utente puo' richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprieta' dell'Ente su pagamento di canone annuo che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione



del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8

Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9

Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10

Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti beni immobili:

- a) immobili e terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di Baschi come segue:
- TERRENI: Partita Catastale n. 273 per una superficie complessiva di ha 239.18.70;
 - FABBRICATI: Partita catastale n. 365.

ART. 11

Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.



ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:

- 1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cos00 come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.



Art. 15 Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- 2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- 3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
- 4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- 5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- 6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- 7) l'assunzione di prestiti;
- 8) la nomina dei revisori dei conti;
- 9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- 10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- 1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- 2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- 3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- 4) di nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17 Il Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) rappresentare legalmente l'Ente;
- 2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;

- 3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- 4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- 5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- 6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - cos00come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- 1) di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- 2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- 3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilita'.

Art. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- 1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- 2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
 - b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti;





- c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.
Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- 3) aggiornare la lista degli utenti;
 - 4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
 - 5) dare ampia pubblicit  - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi pi  frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalit  elettorali.
 - 6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21 Modalit  Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^o giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverr  fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parit  di voti, viene eletto il maggiore di et .

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverr  sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore pu  esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purch  il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualit  in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si proceder  ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sar  valida se ad essa avr  partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.



Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insedimento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23

Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24

Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25

Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.



Art. 26 Segretario

L'Amministrazione dovra' avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

- 1) alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- 2) al disbrigo della corrispondenza;
- 3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- 4) alla compilazione dei ruoli;
- 5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
- 6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- 7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.



In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cos00pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30 Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.



ART. 32 Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

- E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- 1) il giornale cronologico di cassa;
 - 2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
 - 3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - 4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.



ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno un anno rappresentati da:

- 1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- 2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.



ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- 1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- 2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- 3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- 4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- 5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- 6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
- 7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- 8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.



ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 1 del 15 luglio 1995 - Vistata dal CO.RE.CO ai sensi dell'art. 46, 1 comma, Legge 142/90 con decisione n. 3127 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n. _____ del _____.

Perugia, li 17 NOV. 1997
Per copia conforme
all'originale.

IUG/mac
del.11 -C-



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di B A S C H I

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
B A S C H I

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

- Art. 30 - Bilancio di Previsione
- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

- Art. 38 - Diritti di utenza
- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

- Art. 46 - Operazioni vietate
- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di BASCHI ha sede in BASCHI in Comune di BASCHI.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di BASCHI ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunità Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;

- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38

Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39

Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40

Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41

Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunità Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno cinque anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunità Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni ART. 46 Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47 Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48 Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49 Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50 Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 6 del 31 ottobre 1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 26 novembre 1999 con decisione n. 5566 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcabaschi -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di **TERNI**

Comune di **CASTEL VISCARDO**

STATUTO

DELLA

PARTECIPANZA AGRARIA

DI

CASTEL VISCARDO E VICENO

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO E VICENO

Castel Viscardo (TR) - P. IVA 00414920553 - Cod. Fisc. 81004360558

STATUTO

INDICE

CAPO I

COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 01 Costituzione
- Art. 02 Scopi
- Art. 03 Finalità Sociali
- Art. 04 Consorzi
- Art. 05 Proventi
- Art. 06 Affitto ad Utenti
- Art. 07 Affitto Pascoli Esuberanti
- Art. 08 Corrispettivo per Usi Civici
- Art. 09 Divieto di Ripartire I Proventi

CAPO II

PATRIMONIO

- Art. 10 Patrimonio
- Art. 11 Inventario
- Art. 12 Alienazioni

CAPO III

ORGANI DELLA PARTECIPANZA AGRARIA

- Art. 13 Organi della Partecipanza Agraria
- Art. 14 Assemblea Generale degli Utenti
- Art. 15 Compiti dell'Assemblea
- Art. 16 Consiglio di Amministrazione
- Art. 17 Il Presidente
- Art. 18 Vice Presidente

CAPO IV

ELEZIONI

- Art. 19 Elettorato Attivo e Passivo
- Art. 20 Elezione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 21 Modalità Elettorali
- Art. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 23 Votazioni

CAPO V

AMMINISTRAZIONE

- Art. 24 Controllo sugli Atti
- Art. 25 Responsabilità degli Amministratori
- Art. 26 Segretario
- Art. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 28 Deliberazioni
- Art. 29 Contenzioso



CAPO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30	Bilancio di Previsione
Art. 31	Tesoriere
Art. 32	Doveri del Tesoriere
Art. 33	Gestione di Bilancio
Art. 34	Fondo di Riserva
Art. 35	Avanzo di Amministrazione
Art. 36	Conto Consuntivo
Art. 37	Revisori dei Conti

CAPO VII

DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38	Diritti di Utenza
Art. 39	Limitazioni
Art. 40	Azione Popolare
Art. 41	Estensione della Disciplina
Art. 42	Utenti
Art. 43	Lista degli Utenti
Art. 44	Denuncia del Bestiame
Art. 45	Compilazione Ruoli Tassa Pascolo

CAPO VIII

CONTRAVVENZIONI

Art. 46	Operazioni Vietate
Art. 47	Ammende
Art. 48	Accertamento Infralazioni
Art. 49	Contravventori
Art. 50	Rinvio



PARTECIPANZA AGRARIA DI CASTEL VISCARDO E VICENO
STATUTO

Capo I
COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1
Costituzione

La Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno ha Sede nel Capoluogo del Comune di Castel Viscardo. E' stata costituita con sentenza della Giunta d'Arbitri di Orvieto del 2-5 Giugno 1895 nella transazione approvata con delibera del 30 marzo 1933, approvata dalla G.P.A. di Terni nella seduta del 5 aprile 1933 e conseguentemente dal Commissario Regionale per gli Usi Civici di Roma.

Essa è *disciplinata dal* presente Statuto, con le norme della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 81, *con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con le leggi 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191*, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 *e con la legge 30 aprile 1999 n. 120 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Art. 2
Scopi

La Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno ha lo scopo di:

1. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità Amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2. provvede alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presente le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presente le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto in accordo col competente organo regionale;
5. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - la gestione;
 - il miglioramento del patrimonio;
 - lo sviluppo di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

Art. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Partecipanza agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti consorzi saranno regolati da specifico statuto-regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



Art. 5 Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

Art. 6 Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7 Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice civile.

Art. 8 Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non *siano* sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza *è possibile imporre* agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'assemblea generale degli utenti esecutiva a termini di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9 Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

Capo II PATRIMONIO

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio della Partecipanza Agraria di Castel Viscardo e Viceno è costituito dai beni immobili censiti al:

- Catasto Terreni dei Comuni di:

Castel Viscardo, Foglio n. 5 part. 2, 3, 4, 110 e 111; Foglio n. 6 part. 17, 34, 47, 90, 91, 93 e 166; Foglio n. 10 part. 35; Foglio n. 11 part. 13, 14, 15, 16, 66 e 221; Foglio n. 14 part. 2; Foglio n. 15 part. 14, 15, 21, 23; Foglio n. 16 part. 624; Foglio n. 23 part. 59, 60,





104, 105, 119, 137, 178, 179, 196; per un totale di ha 138.35.81; Foglio n. 16 part. 90 e 600 intestata "Area di enti urbani e promiscui" per un totale di ha 1.36.70;

Orvieto, Foglio n. 111 part. 4, 9 e 113 per un totale di ha 3.40.70;

- Catasto dei fabbricati del Comune di Castel Viscardo:

Foglio n. 16 part. 625;

e riportati nell'inventario di cui all'art. 11.

La particella n. 624 del foglio 16 è in contestazione con gli eredi del Sig. Duca Benedetti Conte di Montevercchio.

Art. 11

Inventario

E' compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Partecipanza Agraria, come pure tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria, è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si **provvede**, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Partecipanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12

Alienazioni

La Partecipanza Agraria non **può**, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati, **sono** riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli art. 10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti **hanno** titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III

ORGANI DELLA PARTECIPANZA AGRARIA

Art. 13

Organi della Partecipanza Agraria

Sono organi della Partecipanza agraria:

1. l'Assemblea generale degli utenti;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono gratuite. **Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.**

Art. 14

Assemblea generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria **con** determinazione del Consiglio di amministrazione, **con** proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.



La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente o del Comune di Castel Viscardo e nei luoghi più frequentati di Castel Viscardo e Viceno, almeno *dieci* giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione *può* essere *fatta* anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno sette utenti oltre la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si *deve procedere* alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti *devono* risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1. **l'elezione del Presidente;**
2. l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
3. l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
4. l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
5. tutti gli atti di disposizione dei beni immobili *eccetto quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;*
6. la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
7. le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
8. l'assunzione di prestiti;
9. la nomina dei revisori dei conti;
10. la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
11. **l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.**

Art. 16

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da sei membri (di cui quatteo eletti fra la lista degli utenti di Castel Viscardo capoluogo e due fra gli utenti di Viceno) eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica *cinque* anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdano i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di amministrazione spetta:

1. di eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
2. di deliberare su tutte le questioni di interesse dell'Amministrazione, escluse quelle che attengono *alla* competenza dell'Assemblea generale degli utenti;
3. *disposizioni di beni immobili che comportino occupazioni provvisorie per la durata massima di 30 giorni;*
4. di proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
5. di nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17

Il Presidente

Spetta al Presidente:

1. rappresentare legalmente l'Ente;





2. convocare l'Assemblea generale degli Utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3. **dare esecuzione** alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4. rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5. vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
6. **la facoltà di delegare** una o più funzioni specifiche **a favore di** un membro del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente non può essere sindaco, assessore, consigliere e segretario del Comune dove risiede la Partecipanza agraria.

Art. 18

Vice presidente

Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV ELEZIONI

Art. 19

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente – così come individuati dall'art. 42.

L'Utente con diritto di voto può delegare alla votazione esclusivamente un componente della propria famiglia purché maggiorenne ed iscritto nelle liste elettorali. Le deleghe, redatte in conformità al modello predisposto dall'amministrazione della Partecipanza Agraria, dovranno essere presentate al Presidente del Seggio prima di procedere alla votazione.

Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1. di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2. degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3. di coloro che hanno liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20

Elezione del Consiglio di amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di amministrazione deve:

1. indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2. costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio Regionale competente;
 - b) Tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - c) Segretario, **di norma** il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;

3. aggiornare la lista degli utenti;



4. predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5. dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente o del Comune di Castel Viscardo e nei luoghi più frequentati di *Castel Viscardo (Capoluogo) e della Frazione di Viceno* - sulla data e sulle modalità elettorali;
6. recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione *nonché della seconda eventuale votazione di cui al 8° e 10° comma del successivo art. 21.*

Art. 21

Modalità elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di Domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile applicare, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quelle di consigliere, devono essere presentate al Segretario della Partecipanza Agraria *(o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente)* non oltre il 15^a (quindicesimo) giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero dei candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere e devono indicare distintamente il nome del candidato a Presidente e il nome dei 6 (sei) candidati a consiglieri di cui n. 4 (**quattro**) scelti fra gli utenti di Castel Viscardo (Capoluogo) e n. 2 (**due**) scelti fra gli utenti di Viceno. *Le liste pervenute in difformità a quanto sopra ed a quanto disposto dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, non verranno ammesse alla votazione.*
3. *Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene tra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.*
4. *Ciascun elettore ha diritto di votare per la lista prescelta e per un massimo di tre preferenze per i candidati a Consiglieri salvo l'ipotesi di cui al comma 3.*
5. *Considerata la particolare costituzione del Consiglio di Amministrazione (quattro consiglieri di Castel Viscardo e due di Viceno) al fine di garantire la rappresentanza della minoranza sia a Castel Viscardo e Viceno si intende eletto il Presidente della lista che ha riportato più voti. Vengono eletti quattro Consiglieri della lista vincente che hanno riportato più preferenze di cui n. 3 di Castel Viscardo (Capoluogo) e n. 1 della frazione di Viceno. Gli altri seggi (uno di Castel Viscardo e uno di Viceno) verranno assegnate alle liste perdenti. Ai sensi della L. 30 Aprile 1999 n. 120 sono ammesse all'assegnazione dei seggi di minoranza le liste che addiano riportato almeno il 3% dei voti validi. A parità di voti, verranno eletti i maggiori di età.*
6. In mancanza di liste concorrenti, la votazione *avviene* sulla lista degli utenti unificata Castel Viscardo/Viceno utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere 1 (una) preferenza per il Presidente e n. 6 (sei) preferenze per i consiglieri.
7. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, esattamente il Presidente, n. 4 (**quattro**) consiglieri del Capoluogo e n. 2 (**due**) della frazione di Viceno, *purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli Utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri. A parità di voti, viene eletto il più anziano.*
8. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti *l'elezione è nulla e si procederà ad una seconda votazione da svolgere la Domenica successiva.* In questo caso l'elezione è valida se ad essa avrà partecipato almeno il 10 per cento degli elettori.





9. *Alla seconda votazione verranno ammesse solo le liste che hanno partecipato alla prima votazione senza modifiche di sorta.*
10. *Nel caso di una sola lista concorrente, risultata conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, si procederà alla votazione dell'unica lista candidata. Qualora il numero dei votanti risultasse inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti la votazione non è valida e si procederà ad una seconda votazione da svolgere la Domenica successiva. In questo caso la votazione avverrà sempre sull'unica lista presentata e l'elezione è valida se ad essa avrà partecipato almeno il 10 per cento degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.*
11. Le liste elettorali devono essere esposte nei locali ove si svolgono le lezioni.
12. Al termine dell'ora fissata per la votazione, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insediamiento del Consiglio di amministrazione

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23

Votazioni

Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni **sono** adottate a scrutinio segreto.

In caso di parità di voti il Presidente disporrà di 2 voti.

CAPO V

AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti **sono** pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune **ed ove previsto, ai sensi della L.R. 30 settembre 2002 n. 16 e successivo regolamento n. 2/2003**, assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi

L'invio delle deliberazioni **per il controllo** di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

L'atto diventa esecutivo dopo il **riscontro positivo del controllo** di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25

Responsabilità degli amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 **e successive modificazioni**.

Art. 26

Segretario

L'amministrazione **ha** di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'amministrazione.

Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.





Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere *di Amministrazione* a questi non spetta alcun compenso *eccetto il rimborso delle spese di cui all'art. 13 del presente Statuto*.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

1. alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2. al disbrigo della corrispondenza;
3. alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4. alla compilazione dei ruoli;
5. alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
6. alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7. alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Art. 28

Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. *Le delibere della Partecipanza Agraria in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste dalla L.R. 30 settembre 2002 n. 16 e successivo regolamento n. 2/2003.*

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta *e versamento dei diritti di segreteria e spese di riproduzione che verranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.*

Art. 29

Contenzioso

L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne derivano all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa.


Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3° e 4° comma del D.leg.vo 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

CAPO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30





Bilancio di previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31

Tesoriere

L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai consiglieri, dal Segretario e dai Sindaci Revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità giudiziaria.

Art. 32

Doveri del tesoriere

Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione della Partecipanza Agraria nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questo con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33

Gestione di bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1. il giornale cronologico di cassa;
2. il libro mastro (entrata e uscita) compresi i residui attivi passivi;
3. il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4. il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35

Avanzo di amministrazione

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36



Conto consuntivo

Il conto consuntivo **annuale** è deliberato dall'Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37

Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisori dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38

Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti.

Art. 39

Limitazioni

Le culture leguminose e foraggere **vengono** escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40

Azione popolare

Ciascun utente può, **assumendone la completa responsabilità**, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Partecipanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41

Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Partecipanza Agraria in esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sottoposti, alla pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 – Capo 2 – del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente **Statuto**



Art. 42

Utenti

Sono da considerarsi utenti, *ai fini dell'art. 38*, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno cinque anni rappresentati da:

1. l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne, componente della famiglia stessa *ed iscritto nelle liste elettorali del Comune*;
2. il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

Il Diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

Acquista il diritto di utenza, ad istanza dell'interessato, anche un componente del nucleo familiare utente che costituisce nuovo nucleo familiare anche se composto da un'unica persona purché maggiorenne ed iscritto nelle liste elettorali del Comune senza dover attendere 5 anni dalla costituzione del nucleo familiare

Il nucleo familiare già utente che ha perso tale diritto a causa di trasferimento in altro comune, qualora lo stesso trasferisca nuovamente la residenza nel territorio dell'Ente, acquista il diritto di utenza, ad istanza dell'interessato, trascorso un anno dal trasferimento.

D'Ufficio dovrà provvedersi alla variazione della rappresentanza a nome del nuovo intestatario della scheda di famiglia qualora il rappresentante iscritto nella lista degli Utenti abbia perso per qualsiasi motivo il diritto (morte, trasferimento in altro comune etc.) Nel caso l'Amministrazione provvederà a darne comunicazione scritta al nuovo rappresentante dell'utenza e qualora non pervenga diversa disposizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la variazione si intenderà definitivamente accettata.

Art. 43

Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano *motivata* richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione *cura* l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizione e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44

Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di gennaio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45

Compilazione ruoli tassa pascolo

Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Partecipanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo di capi-bestiami da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Se poi per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.



Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VII CONTRAVVENZIONI

Art. 46

Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1. taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2. disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3. conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozzare e da siamolo;
4. asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5. introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6. abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, *quale che ne sia* il motivo;
7. raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8. portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

Art. 47

Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 48

Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49

Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50

Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 11, del 09.12.2007, visto di legittimità acquisito il 21/01/2008 con determinazione dalla Giunta Regionale dell'Umbria n. 147, del 21/01/2008.



AMMINISTRAZIONE SEPARATA FRAZIONISTI
NICCIANO

Comune Ferentillo

Prov. Terni

STATUTO - REGOLAMENTO

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI FRAZIONISTI DI BICCIANO

COMUNE DI FERENTILLO

Provincia di Terni

—ooOoo—

STATUTO = REGOLAMENTO

USI = SCOPI = UTENTI = DIRITTI DI UTENZA

Art. 1

La proprietà del Dominio Collettivo di Bicciano è costituita da terreni boschivi, sterposi, pascolivi e nudi.

Tanto detti beni, quanto quelli che passeranno al Dominio a titolo di eventuale liquidazione di usi civici su terre private, di reintegra di occupazioni, di scioglimento di promiscuità o per qualsiasi altro titolo, in esecuzione della legge 16-6-1927 n° 1766, saranno sottoposti a regolamento di uso civico, ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26-2-1928 n° 332, osservate le norme dell'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n° 363 e saranno anch'essi amministrati con le norme del presente Statuto-Regolamento con quelle delle leggi innanzi citate e con altre, in quanto applicabili, della legislazione speciale vigente o futura, in materia di usi civici.

Art. 2

Il Dominio collettivo medesimo ha sede in Bicciano - frazione del Comune di Ferentillo - ed è denominato:

AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI FRAZIONISTI DI BICCIANO.

Art. 3

Il Dominio ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità Amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del

patrimonio, al governo diretto e indiretto l'interesse alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30/12/1923 n° 3267;

d) promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30 dicembre 1923 n° 3267;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinando le rendite a provvedere alle spese:

- 1) per l'amministrazione
- 2) per miglioramento del patrimonio
- 3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia agricola-forestale della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea generale degli utenti potrà deliberare a maggioranza di voti la concessione di contributi, perchè siano destinati a sopprimere le spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti l'interesse generale della frazione ~~XXXXXXXXXX~~ di Nicciano.

Art. 4

Di tutti i beni immobili e mobili del Dominio, sarà compilato regolare inventario, nel quale dovrà risultare sempre l'indicazione di tutti i titoli, atti e scritture riferentisi ai beni. L'inventario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui firme saranno rinnovate ogni volta che verrà rinnovata l'Amministrazione e dovrà tenersi costantemente aggiornato nei successivi eventuali mutamenti che si verificassero nella consistenza

dei beni suddetti. Dovrà essere diviso in fogli di 10 m. q.

Dovrà far parte integrante dell'inventario una pianta o tipo planimetrico, col relativo catasto, dei beni territoriali del Dominio, in cui siano riportati i termini lapidei apposti ai confini dei medesimi beni, a cura dell'Amministrazione. Le variazioni della consistenza delle terre dipendenti da alienazione, mutazione di destinazione, acquisti, lasciti e doni rispettivamente autorizzati ed accettati dovranno risultare da altra pianta a consesso e ad integrazione della precedente.

Dell'inventario dovrà essere inviata copia alla Prefettura.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 5

I mezzi per provvedere ai bisogni del Dominio si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dei proventi ricavati dalla concessione temporanea in u'enza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero, prima della quotizzazione stessa, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legostivo, pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del casello "parso" della masseria, dall'affitto della casetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista nel presente articolo.

Art. 6

L'alienazione o la trasformazione dei beni boschivi e seminativi del Dominio collettivo è consentita soltanto nei casi riconosciuti utili per la collettività e potrà effettuarsi previa deliberazione da presentarsi all'assemblea generale degli utenti, da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

L'esecuzione degli atti relativi non potrà aver luogo se non intervenendo le autorizzazioni prescritte dalle norme legislative vigenti.

L'affitto dei pascoli o la vendita dei tagli dei boschi

Il Comune si potrà addebiitare con le rendite e i proventi del caso che i materiali sopravvengano al fine di sostituirli agli utenti, dopo assicurato, cioè, e ottenuto il consenso dell'esercizio dei diritti di uso civico conferiti dai limiti stabiliti dal c. c., compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche del Comune.

ART. 7

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per coprire il pagamento delle imposte e della necessaria spesa di amministrazione e sorveglianza si imputerà agli utenti, con provvedimento dell'assemblea generale, adottando all'approvazione della C. P. L. 2 un corrispettivo per l'esercizio normale degli usi civili consentiti.

ART. 8

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite prestate, come di qualsiasi economia.

ART. 9

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di tagli di boschi ed altro dovranno aver luogo secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 10

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizione.

ART. 11

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi hanno diritto di far parte del Comune collettivo, col nome di utenti, tutti e solamente i Capi famiglia nati, domiciliati e residenti nel territorio del Comune, o che vi abbiano residenza stabilita da almeno 5 anni.

Sono da considerarsi capi famiglia, ai fini dell'articolo precedente:

- a) Coniugati e vedovi con e senza prole;
- b) la vedova con o senza figli, finchè dura la sua vedovanza;
- c) il tutore dei figli maggiorenni minorenni dell'utente morto;
- d) il figlio; maggiorenni indiviso dell'utente morto, quando provvede al mantenimento dei fratelli minori;
- e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere materialmente e stabilmente separato dalla famiglia paterna nel territorio del Comune. La iscrizione anagrafica non è valida da sola, ma è necessaria ai fini del riconoscimento del diritto di utenza.

Art. 13

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza, e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano, o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle condizioni di seguito elencate:

- a) coloro che si trovano o vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 8 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;
- b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito rimborsamento di denaro del Comune, finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;
- c) gli utenti resisi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dell'esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito;
- d) i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente a chi fa le veci di capo famiglia;
- e) coloro che abbiano abbandonato la residenza e finchè non la riacquistino effettivamente stabilmente.

Non perdono, però, il requisito di utente ^{gli} ~~quelli~~ capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando però, nel territorio dell'Ente, la propria azienda agricola, ovvero la proprietà dei rispettivi beni terreni, gestita da un membro della propria famiglia.

c)

Il Comune di Massa Martana ha approvato la presente deliberazione con la maggioranza assoluta dei voti.

ART. 14

L'amministrazione del Comune terrà costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi nome e, dove, residenza, professione, e se si iscriverà in qualità di utente capo-famiglia, marito, padre e/o dei componenti la famiglia. La lista di cui sopra dovrà essere visibile presso la sede del Comune.

ART. 15

Il Comune deve all'anno gli interessati che si trovano nelle condizioni volute e il regolamento potranno presentare istanze di iscrizioni in cartoleria, corredate di stato di famiglia e certificato di nascita o residenza e accompagnate da bolletta del Teoriero comprovante il versamento di 2100 a titolo di spesa per l'istruttoria dell'istanza. Le tali istanze riceverà il Comune di amministrazione e, se accolte, avranno effetto dal 1° gennaio successivo. Contro la deliberazione di eventuale reiezione la domanda all'utente entro quindici giorni dalla sua data, può il richiedente ricorrere o al Comune o al sopponente Comissario per la questione degli usi civici.

ART. 16

Il diritto di utenza è la facoltà di partecipare all'amministrazione dell'ente, di pascolare, ghirare, seminare, allevare, fare, far calce ed esportare senza dalla proprietà del Comune, sotto la scrupolosa osservanza delle norme regolamentari e di legge. Tali diritti sono inalienabili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale ed oltre i bisogni della famiglia.

ART. 17

La facoltà del pascolo è limitata, compresa la ghianda, al solo bisogno che ogni famiglia ritiene e riterrà nelle stalle della casa o nella circoscrizione del Comune. Il numero delle bestie è

potrà eccedere quello denunciato al Comune per la tassa. Bestiame, oltre i poppani. Sono escluse dal pascolo le bestie aratorie e da commercio, che potranno però essere eccezionalmente ammesse in quantità determinata dall'Amministrazione, senza pregiudizio del bestiame indigeno o di quello ammesso di regola al pascolo, previa regolare ed anticipata domanda da farsi alla Amministrazione e dietro pagamento di speciale maggiorato canone. Il pascolo della ghianda dovrà effettuarsi dal 1. novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo. Ogni utente del pascolo è obbligato annualmente a denunciare alla Amministrazione del Dominio il numero dei capi del bestiame da lui posseduto e che intende affidare al pascolo, a scanso esclusione dal pascolo medesimo. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa verrà determinata dal Consiglio ed approvata dalla G.P.A. I possessori di bestiame son tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti l'apposita licenza da rinnovarsi annualmente, da cui risulti il numero dei capi denunciati e la loro assegnata per il pascolo.

ART. 18

L'utenza di legname consiste nel godimento, gratuito compatibilmente con le esigenze di bilancio, per solo uso di famiglia, di alberi o arbusti secchi, fresca e legna morta, non adatti per legname da costruzione.

Per l'esercizio del legnatice sarà assegnata ogni anno una apposita zona con l'osservanza delle norme forestali.

Con ogni cautela di legge potrà essere concessa agli utenti anche

legna per risicuri alle case, ovvero per costruzione di attrezzi da lavoro.

L'assegnazione delle piante secche in piedi, come quella annuale delle zone per uso civico di legnatico, delle piante per legname da costruzione o da attrezzi, sarà fatta mediante apposito verbale da approvarsi dall'Ispektorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Dominio, dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 19

E' permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso, anche l'esercizio dei posti di caccia fissa, la cottura di fornaci di calce e l'allestimento di carboniere.

ART. 20

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della caccia dei germogli, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnatico.

ART. 21

Tutti coloro che contravvengono alle norme dall'esercizio dei diritti di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno possibili di multa comunque non inferiore a L. 2000, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 22

Le culture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dell'impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascipascolo.

ART. 23

Tutti coloro che contravverranno alle disposizioni di cui all'art. 17, che introdurranno nei pascoli bestiami non ammissibile, o che spoglieranno di fronde, rami e ramoscelli le piante di alto fusto, saranno assoggettati alle seguenti penalità:

a) per ogni capo di bestiame bovino od equino L. 200;

b) per ogni capo di bestiame minuto " 100;

c) per spoglio di piante L. 200 a pianta.

Le pene di cui sopra saranno aumentabili in caso di recidiva.

I contravventori di cui al presente articolo ed all'art. 21 saranno inoltre passibili di denuncia penale e di azione di risarcimento danni, ove il caso lo contempra.

ART. 24

E' proibito, senza espressa autorizzazione degli Organi forestali competenti, compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti in tutti i terreni, compresi i pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti semplici, da scapitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto, o nelle zone di pascolo a riposo; f) abbattere fratte, steccate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo

g) raccogliere erba, strame, semi ed altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri mulattieri.

ART. 23

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle forme dovute, da appositi giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni

...ioni del capo 1° del titolo 2° della legge comunale e provinciale
gli citate.

Per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, i verbali
vengono trasmessi all'Autorità Forestale per i provvedimenti di con-
siliazione di competenza a norma dell'art. 46 del R.D. 16 maggio 1936
n. 1126.

ART. 26

I terreni utilizzabili per la coltura agraria vengono ripartiti
fra gli utenti coltivatori diretti più bisognosi e con maggior cari-
co di famiglia, secondo le disposizioni contenute nella legge 16 giu-
gno 1927 n. 1766 e relativo regolamento.

Se i terreni medesimi siano già stati, in applicazione di ill'ar-
t. 10, concessi contemporaneamente in utenza, in pendenza della loro quoti-
zione, a norma di legge, le concessioni relative si intendono decadute
all'atto della concessione dei cittadini assegnatari, a norma dell'ar-
t. 57 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 nel possesso della quota assegnata.

ORGANI - COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

ART. 27

Il Dominio collettivo ha una Assemblea generale di gli utenti
un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

ART. 28

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti
nella lista dell'anagrafe approvata.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri
eletti dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta di voti.

Sono eleggibili tutti gli utenti, eccettuati:

- a) gli inalfabeti e gli incapaci;
- b) gli stipendiati ed i salariati del Dominio;
- c) coloro che hanno liti col Dominio.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 14 e
segg. del D.P. 5 aprile 1951 n. 203 circa i casi di ineleggibilità. I
Consiglieri sono in carica 4 anni e sono rieleggibili: la carica,
come tutte le altre del Dominio, è gratuita.

Decadono in pieno diritto dalla carica coloro che per causa
sopravvenuta perdono i requisiti per essere utenti. La dichiarazione

può essere fatta dal Consiglio o dall'ufficio del Sindaco. Le disposizioni a tutto quanto concerne la funzionalità del consiglio valgono, salvo le norme seguenti, le disposizioni di cui al D.M. Legge Comunale e Provinciale 4-3-1915 n. 145, in quanto applicabili.

ART. 30

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel modo solo ed a scrutinio segreto, secondo le norme dettate dalle disposizioni della legge già citata per l'elezione del sindaco: dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente non può essere sindaco, o assessore o consigliere comunale.

Circa l'ineleggibilità, la revoca e la sospensione del Presidente valgono le norme, di cui alla Legge Comunale e Provinciale 1915 già citata, per il Sindaco; in quanto applicabili.

ART. 31

All'assemblea generale degli utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) deliberare sulla costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto - regolamento;
- e) deliberare la concessione dei contributi richiesti eventualmente dal Comune;
- f) a liberare gli atti di disposizione dei beni del Comune proposti dal Consiglio di amministrazione e che sono da sottoporre all'autorizzazione ministeriale.

Può essere intesa su questioni importanti interessanti la collettività del Consiglio di amministrazione.

ART. 32

Al Consiglio di amministrazione spetta: di eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché di deliberare su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione del Comune, analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio, presso le amministrazioni comunali.

Per le convocazioni del consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della

Spetterà al Presidente di:

- a) rappresentare il Dominio collettivo;
- b) convocare l'assemblea generale ed il consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;
- c) eseguire tutte le deliberazioni, firmare gli atti, provvedere agli incontri e stipulare i contratti nell'interesse del Dominio;
- d) rappresentare il Dominio in giudizio e procedere agli atti processuali in suo favore;
- e) vigilare per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- f) fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per la formazione del bilancio e del conto consuntivo;
- g) sospendere gli impiegati e i salariati, riferendosi al Consiglio di Amministrazione, per i definitivi provvedimenti, nella prima adunanza;
- h) convocare l'assemblea generale, ove ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli utenti, purché trattisi di questioni interessanti la collettività.

ADUNANZE DEGLI ORGANI - DELIBERAZIONI

ART. 34

L'assemblea generale degli utenti si riunirà ordinariamente nel mese di ottobre e nel mese di aprile ed ogni volta che occorrerà procedere alle elezioni amministrative. Si riunirà poi straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione, ed un terzo degli utenti, lo richiedano.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale, o con avviso manifesto da affiggersi otto giorni prima all'Albo pretorio del Dominio e nei luoghi più frequentati del suo territorio.

I manifesti e gli avvisi porteranno gli oggetti all'ordine del giorno per la trattazione.

L'assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non avrà raggiunto la metà degli invitati nella lista degli utenti.

Se e dopo la prima convocazione non si è ottenuta la partecipazione prescritta, si procederà ad una seconda convocazione con invito

Il consiglio si riunisce in seduta pubblica e si tiene in un luogo designato dal consiglio stesso.

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione non deve essere inferiore a tre giorni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 37

Il consiglio si riunisce in seduta pubblica e si tiene in un luogo designato dal consiglio stesso. L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione non deve essere inferiore a tre giorni. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 38

Le votazioni dell'assemblea e del consiglio saranno segrete quando sia richiesto dalla maggioranza. Negli altri casi avranno luogo per appello nominale e l'effettuazione del segretario. Nel caso di parità di voti la decisione sarà segreta ed il Presidente voterà di suo voto. Sono inapplicabili alle votazioni, le disposizioni delle votazioni: gli scrutini valgono la norma della legge Comunale e Provinciale 185.

ART. 39

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei presenti, dei votanti e dei voti dati pro e contro ogni proposta. Essi saranno letti all'assemblea e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal segretario.

P E R S O N A L E

ART. 38

Il Comune collettivo ha un segretario ed un guardiano. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica, da approvarsi dalla C. P. A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per il segretario e per il guardiano saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni tutte della Legge Comunale e Provinciale vigente e relativo regolamento, riguardanti il

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione
per un periodo massimo di tre anni. Solo in casi eccezionali
può la nomina del segretario essere effettuata per un periodo, che
può essere effettuato per un periodo. Per essere ammessi al con-
corso, devono essere in possesso dei requisiti, che si richiedono
previsti dalla legge. La nomina è revocabile, e il segretario potrà
perdere anche il titolo di consigliere comunale.

L'ufficio di segretario è quello di amministratore unico, com-
patibile con quello di segretario comunale o provinciale solo
nel caso di temporanea vacanza del posto.

Il segretario provvede:

- a) alla tenuta della contabilità (bilanci, bilanci e
conti, ordini di pagamento e di incasso ecc.)
- b) all'ufficio della corrispondenza;
- c) alla compilazione dei verbali di deliberazione
ed alla tenuta dei relativi registri;
- d) alla compilazione dei ruoli;
- e) alla tenuta degli atti di servizio, degli inven-
tari e della lista degli eletti, da aggiornarsi entrambi secon-
do le norme del presente Statuto - Regolamento.
- f) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 49

L'ente ha un proprio esattore - tesoriere.

L'esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione
e di pagamento che gli vengono passati con i relativi ruoli.
Si regola l'esattore-tesoriere del Comune allo stesso di quel-
lo del comune.

Per eseguire la riscossione con la stessa misura si agisce
nella riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli
obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte
dirette. Il servizio di esattoria e di tesoreria sarà parimenti
affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso
da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporre alla C.
A... + ~~Allegato~~

Levele ad loca. I i libri di corrispondenza e di cassa, che po-
tranno essere esaminati solo dal presidente e dai consiglieri e
dal segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo
delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

Il Tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione entro il termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè 31 gennaio, e deve rispondere all'interrogato per iscritto, eccetto i casi di insolvibilità, dopo aver esposto gli atti contabili secondo le norme stabilite per i Comuni.

 ΔY^4 , 62

Il guardiano è nominato previo regolare concorso, ovvero per
chiarata. Per essere ammessi al concorso, ovvero nominati per
cata, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti dalla
legge comunale e provinciale, è necessario possedere la
cassa elementare superiore. Per l'esercizio delle sue funzioni,
guardiano è equiparato alle guardie campestri municipali. Il
guardiano può avere anche le funzioni di messo ed ha il dovere di
vegliare i beni dell'Ente, di vigilare al loro uso degli utenti
di imporre in ciò la vigilanza di tutte le disposizioni.
Oltre lo stipendio, al guardiano sarà corrisposta l'indennità per
la divisa ed il rimborso delle spese per il porto d'armi ed il
creto di guardia giurata, compatibilmente con le esigenze di
cic.

FINANZA E CONTABILITÀ*

ART. 43

L'esercizio finanziario comincia al 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle uscite autorizzate al bilancio e con gli altri atti legali.

Entro il mese di ottobre deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo e non più tardi del mese di aprile dovrà essere discusso ed approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' ammessa la protrazione dell'esercizio per il mese di gio:

la competenza entro il 31 dicembre a tutti i dipendenti e personale
in epistola, ecc.

Art. 43

È fatto obbligo di tenere in relazione al bilancio e sempre ag-
giornati:

a) il giornale cronologico di conto;
b) il libro conto (entrata e uscita), compresi i ricavi
attivi e passivi;

c) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;

d) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento;

È fatto obbligo di tenere inoltre sempre aggiornati:

a) il registro delle deliberazioni dell'assemblea e del
Consiglio di Amministrazione;

b) il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo
e in partenza.

Art. 45

I pagamenti saranno fatti in mezzo di contati tratti; nei libri
del bilancio di ciascun esercizio, nel titolo e nell'articolo di cui
la spesa si riferisce.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal
Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi
bilancio.

Art. 46

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale di accantonamento
dei guadagni degli introiti che si verificano durante l'esercizio
anno ed è destinato a colmare gli articoli di bilancio che durante
l'anno presentassero deficienza rispetto alle previsioni del bilancio
stesso.

Art. 47

Gli avanzi annuali di amministrazione saranno depositati a rotazione
futtifero presso uno degli istituti di credito riconosciuti dallo
Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione
dell'assemblea generale, approvata dall'Autorità superiore nei modi di
legge.

Detti avanzi saranno impiegati di regola per acquisti di beni
da reddito. Eccezionalmente essi possono in tutto o in parte per de-
cisione dell'assemblea degli utenti venir concessi al richiedente.

(OMME)

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, immobili, demagoghi e comunque da entrate straordinarie non potranno essere impiegate per le spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite in migliore del patrimonio, nella conservazione dello stesso, o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli del Comune.

REGOLAMENTO COMUNALE

VIGILANZA E TUTELA

ART. 43

Per tutto ciò che riguarda l'igiene governativa, la vigilanza e la tutela valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge comunale e provinciale 1934 e relativo regolamento. Le stesse norme si applicano per gli altri doveri e per la responsabilità amministrativa e civili personali, patrimoniali degli amministratori e del personale.

ART. 43

L'Amministrazione del Comune può essere sciolta, ai sensi dell'art. 383 del R.U. Legge Com. e Prov. 1915, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato al Comune e, quando, richiesto l'Ente osservanza degli obblighi ad esso, imposti dalle leggi e da regolamenti generali e speciali, persista nel violarli.

In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario prefettizio.

Essa può essere altresì sospesa dal Prefetto quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finché non sia adottato un provvedimento definitivo.

ART. 50

Gli amministratori che contravvenissero al presente regolamento ovvero ordinassero spese e promuovessero liti non autorizzate nei modi di legge o compissero, comunque, atti lesivi dell'interesse e dei diritti del Comune, o adottassero un qualunque provvedimento amministrativo senza deliberazione, ne corrisponderanno in proprio ed in solido.

Sulle responsabilità degli amministratori si pronuncia il Consiglio di Prefettura, o su reclamo degli utenti, o su proposta del Prefetto, o in sede di giudizio sui conti, con provvedimento a quanto pre-

Le somme per le quali amministratori venissero dichiarati responsabili saranno riscosse dall'essattore - tesoriere, come le altre entrate ordinarie e straordinarie.

ART. 51

E' vietato a tutti indistintamente gli amministratori di ingerirsi nel maneggio di denaro di pertinenza del Comune, maneggio che compete solo ed esclusivamente all'essattore - tesoriere.

Coloro che contravvenissero a tale tassativa disposizione saranno dichiarati tesoriere di fatto e come tali dovranno rendere i conti saranno sottoposti al giudizio del Consiglio di Prefettura, che provvederà a termini del T.U. Legge Com. Prov. già citato.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura saranno in ogni caso sperimentabili i ricorsi previsti dalla legge.

ART. 52

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio d'amministrazione relative ad oggetti non contemplati dall'art. 101 del T.U. Legge Com. Prov. 1934 e successive modifiche dovranno essere pubblicate all'albo per 15 giorni ed inviate alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza entro otto giorni dalla loro data.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine di cui sopra le medesime s'intenderanno decadute e perciò prive di qualsiasi effetto.

Le deliberazioni riguardanti invece gli oggetti contemplati dal già citato art. 101 del T.U. Legge Comunale e Provinciale dovranno essere pubblicate all'albo per otto giorni consecutivi, di cui due festivi, e quindi tempestivamente inviate alla Prefettura per i provvedimenti.

ART. 53

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia degli amministratori, che del personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ha saputo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Ceraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000044 del 02-01-2025 Cat. 1 Cl. 1 fsc. 4

La gestione e l'amministrazione dei beni collettivi s'incorporerà, più o meno, l'adempimento delle loro funzioni amministrative, possono costituirsi in consorzio, in base e quanto prevedono: il D.L. 30 dicembre 1923 n° 3487 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai prefetti con elezione.

Tutti i consorzi saranno disciplinati da particolare statuto-regolamento.

Art. 55

Le modificazioni al presente regolamento saranno deliberate con le formalità e nei modi previsti dagli articoli precedenti esclusivamente dalla Assemblea generale. Le relative deliberazioni saranno pubblicate per 15 giorni e quindi sottoposte all'approvazione ed omologazione delle autorità tutorie.

Art. 56

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le formalità e gli altri casi previsti dal presente regolamento, si osserveranno le disposizioni contenute nella vigente legge comunale e provinciale e relativo regolamento ed in tutte le altre disposizioni di legge vigenti, interessanti in particolar modo gli usi civici, ovvero comunque applicabili.

=====

STATUTO - REGOLAMENTO - DEL CONSORZIO DEI POSSIDENTI
DI ROGOVETO E PETANO

ART. 1

BONI DELL'ENTE

La proprietà del Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano è costituita dei seguenti beni:
terreni boschivi, sterposi, pascolivi, nudi della estensione di ettari 5.564,89.

Tanto i detti beni, quanto quelli che passeranno al Consorzio a titolo di eventuale liquidazione di usi civili su terre private, di reintegra di occupazioni, di scioglimento di promiscuità o per qualsiasi altro titolo, in esecuzione della legge 16-6-1927 n. 1766, saranno sottoposti a regolamento di uso civico, ai termini del capo II del Regolamento approvato con R.D. 26-2-1928 n. 332, osservato le norme dell'art. 62 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme del presente Statuto-Regolamento, con quelle delle leggi innanzi connate e con le altre, in quanto applicabili, della legislazione speciale vigente e futura, in materia di usi civici.

ART. 2

SEDE DELL'ENTE

Il Consorzio medesimo ha sede in Monterivoso di Forattillo ed è denominato "Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano".

ART. 3

SCOPI DELL'ENTE

Il consorzio ha per scopo:

./.

- 2 -

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30/12/1923 n. 3267;

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato di accordo col competente Organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinando le rendite a provvedere alle spese:

- 1) per l'amministrazione
- 2) per miglioramento del patrimonio
- 3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia agricola-forestale della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea generale degli utenti potrà deliberare a maggioranza di voti la concessione di contributi, purché siano destinati a coprire le spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede il Consorzio.

./.

ART. 4

INVENTARIO DEI BENI DELL'ENTE

Di tutti i beni immobili e mobili del Consorzio sarà compilato regolare inventario, nel quale dovrà risultare sempre l'indicazione di tutti i titoli, atti o scritture ai beni.

L'inventario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui firme saranno rinnovate ogni volta che verrà rinnovata l'Amministrazione e dovrà tenersi costantemente aggiornate nei successivi eventuali mutamenti che si verificassero nella consistenza dei beni suddetti. Dovrà essere riveduto ogni 10 anni.

Dovrà far parte integrante dell'inventario una pianta o tipo planimetrico, col relativo catastato, dei beni terreni del Consorzio, in cui siano riportati i termini lapidei opposti ai confini dei modesti beni, a cura dell'Amministrazione. Le variazioni della consistenza delle terre dipendenti da alienazione, mutazione di destinazione, acquisti, lasciti e doni rispettivamente autorizzati ed accettati dovranno risultare da altra pianta redatta a corredo e ad integrazione della precedente.

Dell'inventario dovrà essere inviata copia alla Prefettura.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI DELL'ENTE

I mezzi per provvedere ai bisogni del Consorzio si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione stessa, dai diritti per escavazione tartufi, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legname,

./.

- 4 -

pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del cosiddetto "pasco", delle masserie, dall'affitto della cosiddetta "erba morta" e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6

ALIENAZIONE E TRASFORMAZIONE
DEI BENI DELL'ENTE

L'alienazione o la trasformazione dei beni boschivi e seminativi del Consorzio è consentita soltanto nei casi riconosciuti utili per la collettività e potrà effettuarsi previa deliberazione da prendersi dall'Assemblea generale degli utenti, da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

L'esecuzione degli atti relativi non potrà aver luogo se non interverranno le autorizzazioni prescritte dalle norme legislative vigenti.

L'affitto dei pascoli e la vendita dei tagli dei boschi del Consorzio si potranno effettuare con le formalità di legge soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato, cioè, a ciascuno di questi l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal c.c., compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche del Dominio.

ART. 7

NECESSITA' DI IMPOSIZIONE A
CARICO DEGLI UTENTI

Nei casi in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, con provvedimento dell'Assemblea generale, da sottoporsi alla approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio normale degli usi civici consentiti.

./.

ART. 8

DIVIETO DI SUDDIVISIONE DI UTILI

TRA UTENTI

E' assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette, come da qualsiasi economia.

ART. 9

UNIFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI

SULLA CONTABILITA' DELLO STATO

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di tagli di boschi ed altro dovranno aver luogo secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 10

PREFERENZA DEGLI UTENTI NELLE

ASTE - LICITAZIONI ECC.

Nelle aste, licitazioni e trattative privata gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

ART. 11

UTENTI DELL'ENTE

Hanno diritto di far parte del Consorzio dei Possidenti di Rogoveto e Petano, in qualità di utenti, tutti i capi famiglia, nati, domiciliati o residenti di fatto nella zona di territorio del Comune di Ferentillo compresa nelle sue frazioni denominate: "Monterivoso-Castellombasso-Castellonalto-Colleolivo" equivalente alla circoscrizione delle parrocchie di Monterivoso e di Castellonalto) che siano anche proprietari di terreni siti nelle località denominate: "Rogoveto e Petano" (del territorio di Ferentillo) il cui insieme costituisca il territorio su cui ha giurisdizione il Consorzio.

Hanno altresì diritto di far parte del Consorzio quei proprietari di terreni siti nel territorio di giurisdizione dell'Ente

./.

- 6 -

(Rogoveto e Potano) che dimostrino di essere, se non nati in una delle frazioni sottette del Comune di Porcillo, residenti di fatto da almeno cinque anni.

Nel caso di membri di una stessa famiglia che abbiano proprietà nel territorio di pertinenza dell'Ente e siano nati e residenti o solo residenti da almeno cinque anni in una delle frazioni sopramenzionate, tali membri possono essere rappresentati dal Capo famiglia nell'assemblea degli utenti.

- Per essere iscritti nella liste degli utenti, gli interessati devono presentare domanda in bolle alla Amministrazione Consorziale, corredata dagli atti e documenti che giustificano il loro diritto di utenza, secondo quanto detto sopra.

- Tale domanda dovranno essere esaminate nella più prossima adunanza del Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà sull'accoglimento o meno delle stesse, provvedendo quindi a notificare l'esito agli interessati (motivandolo in caso di diniego).

In caso di accoglimento, gli interessati hanno facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di diniego, che la loro istanza venga portata all'ordine dell'Assemblea generale, la quale, a maggioranza di voti, da esprimersi a mezzo di scheda segreta, si pronuncerà definitivamente.

- Tutti gli utenti già iscritti nell'apposita lista hanno singolarmente, o unitamente ad altri, facoltà di chiedere che venga riesaminata, in sede di assemblea generale, qualsiasi domanda accolta dal Consiglio di Amministrazione;

Tale richiesta di riesame può essere presentata solo entro il termine di mesi tre dalla data della deliberazione di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.

- Almeno una volta l'anno, entro il mese di ottobre, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare la nuova lista degli utenti aggiornata.

./.

ART. 12
CAPİ FAMİGLIA

Sono da considerarsi Capi famiglia, ai fini dell'articolo precedente:

- a) coniugati e vedovi con e senza prole;
- b) la vedova con o senza figli finchè dura la sua vedovanza;
- c) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- d) il figlio maggiorenne indiviso dall'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere materialmente e stabilmente separato dalla famiglia paterna nel territorio del Dominio. La scissione anagrafica non è valida da sola, ma è necessaria ai fini del riconoscimento del diritto di utenza.

ART. 13
SOSPENSIONE DIRITTO DI UTENZA

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza o saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano, o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle condizioni di seguito elencate:

- a) coloro che si trovano o vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 8 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;
- b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;
- c) gli utenti recisi debitori e nudi in mora con l'ingiunzione dello esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito;
- d) i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni ~~zabimatti~~ collettivi spetterà temporaneamente a chi fa le veci del capo-famiglia;
- e) coloro che abbiano abbandonato la residenza e finchè non la riacquistino effettivamente stabilmente.

Non perdono però il requisito di utente quei capi famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, contestando però nel territorio dell'Ente, la propria Azienda agricola

./.

- 6 -

ART. 14

LISTA UTENTI

L'amministrazione del dominio terrà costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente capofamiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia. La lista degli utenti dovrà essere visibile presso la sede del Consorzio.

ART. 15

FACOLTA' CONCESSA AL DIRITTO DI UTENZA

Il diritto di utenza è la facoltà di partecipare all'Amministrazione dell'Erte, di pascolare, ghiandare, seminare, abbeverare, legare, far calco ed asportare rona nella proprietà del Dominio, sotto la scrupolosa osservanza delle norme regolamentari e di legge. Tali diritti sono inalienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od altro i bisogni della famiglia.

ART. 16

FACOLTA' DI PASCOLO

La facoltà del pascolo è limitata, compresa la ghianda, al solo bestiame che ogni famiglia ritiene a riterrà nelle stalle della sua casa o nella circoscrizione del Consorzio.

Il numero delle bestie non potrà eccedere quello denunciato al Comune per la tassa bestiame, oltre i poppanti.

Sono escluse dal pascolo le bestie avventizie e da commercio, che potranno però essere eccezionalmente ammesse in quantità determinata dall'Amministrazione, senza pregiudizio del bestiame indigeno o di quello ammesso di regola al pascolo, previa regolare ed anticipata domanda da farsi alla Amministrazione e dietro pagamento di speciale maggiorato canone. Il pascolo della ghianda dovrà effettuarsi dal 1 novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Ogni utente del pascolo è obbligato annualmente a denunciare all'Amministrazione del Consorzio il numero dei capi del bestiame

./.

da lui possedute e che intende affidare al pascolo, a scanso di esclusione dal pascolo medesimo. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. La misura della tassa verrà determinata dal Consiglio e approvata dalla C.P.A.

I possessori di bestiame non tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli Agenti l'apposita licenza da rinnovarsi annualmente, da cui risulti il numero dei capi denunciati e la zona assegnata per il pascolo.

ART. 17

'ACQUA' DI LEGNATICO

L'utenza di legnaro consiste nel colimento, gratuito compatibilmente con l'esiguità di bilancio, per solo uso famiglia, di alberi e arbusti vecchi, freschi e legna morta, non adatti per legna da costruzione.

Per l'esercizio del legnatice sarà assegnata ogni anno una apposita zona con l'osservanza delle norme forestali.

Con ogni cautela di legge potrà essere concessa agli utenti anche legna per restauri alle case, ovvero per costruzione di attrezzi da lavoro.

L'assegnazione delle piante secche, in piedi, come quelle annuale delle zone per uso civico di legnatice, delle piante per legname da costruzione e da attrezzi, sarà fatta mediante apposito verbale, da approvarsi dall'Ispektorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Consorzio dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 18

POSTI DI CACCIA

E' permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso anche l'esercizio dei posti di caccia fissa, la cattura di formiche di onice e l'allestimento di carbonifero.

./.

- 10 -

ART. 19

OSPITALITÀ E FACOLTÀ DI PASCOLO E

LEGNETICO

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della cacciata dei gheggi, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnetico.

ART. 20

INQUISA

Tutti coloro che contravvengono alle norme sull'esercizio dei diritti di cui agli articoli 17-18-19 saranno passibili di multa comunque non inferiore a L.20.000=, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 21

COLTURE LEGUMINOSE FORAGGERE

Le colture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dall'impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascolo.

ART. 22

PENALITÀ PER CONTRAVVENZIONI

Tutti coloro che contravverranno alle disposizioni di cui all'art.16, che introdurranno nei pascoli bestiame non ammessa, e che spoglieranno di fronda, rami e ramoscelli le piante di alto fusto, saranno assoggettate alle seguenti penalità:

- a) per ogni capo di bestiame bovino ed equino L.200;
- b) per ogni capo bestiame minuto " 100;
- c) per spoglie di piante L.200 a pianta.

Le pene di cui sopra saranno aumentate in caso di recidiva.

I contravventori di cui al presente articolo ed all'art.20 saranno inoltre passibili di denuncia penale ed azione di risarcimento danni, ove il caso lo contempra.

./.

ART. 23

DIVIETI DI TAGLI, DISBOSCAMENTI, ECC.

E' proibito, senza espressa autorizzazione degli Organi Forestali competenti, compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti in tutti i terreni, compresi i pascolivi;
- c) conversione di boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da scapitozzo e da agamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone di pascolo a riposo;
- f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco ed altri ripari per qualsiasi motivo;
- g) raccogliere erba, strame, sieno ed altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;
- h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 24

ACCERTAMENTI CONTRAVVENZIONALI

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme, da Agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del capo IV del titolo 2° della Legge Comunale e Provinciale già citata.

Per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, i verbali vengono trasmessi all'autorità forestale per i provvedimenti di conciliazione di competenza, a norma dell'art. 46 del R.D. 16 maggio 1936, n. 1126.

ART. 25

TERRENI UTILIZZABILI PER COLTURE AGRARIE

Ente I terreni utilizzabili per la coltura agraria saranno ripartiti fra gli utenti coltivatori diretti più bisognosi e con maggior carico di famiglia, secondo le disposizioni contenute

./.

- 12 -

nella Legge 16 giugno 1927 n.1766 e relativo regolamento.

Se i terreni medesimi siano gli stati, in applicazione dell'art.5, concessi temporaneamente in udanza, in pendenza della loro quotizzazione, a norma di Legge, le concessioni relative si intendono decadute all'atto della immissione dei cittadini assegnatari, a norma dell'art.57 del R.D. 26 febbraio 1928 n.132 nel possesso della quota assegnata.

ORGANI E COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

ART. 26

ORGANI DELL'ENTE

Il Dominio collettivo ha una Assemblea Generale degli utenti, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

ART. 27

ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti nella lista definitiva approvata.

ART. 28

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 12 membri (vedi delibera n.9 in data 10/6/1956) eletti dall'Assemblea Generale a maggioranza di voti.

Sono eleggibili tutti gli utenti, eccettuati:

- a) gli analfabeti e gli incapaci;
- b) gli stipendiati ed i salariati del Consorzio;
- c) coloro che hanno liti col Consorzio;

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art.56 (vedi delibera n.9 in data 10/6/1956) e segg. del D.P. 5 aprile 1951 n.203 circa i casi di ineleggibilità. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili: la carica, come tutte le altre del Dominio, è gratuita.

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

./.

La dichiarazione può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Prefetto. Per le elezioni e tutto quanto concerne la funzionalità del Consiglio valgono, salvo le norme seguenti, le disposizioni di cui al T.U. legge Comunale e Provinciale 4/2/1915 n.148, in quanto applicabili.

ART. 29

PRESIDENTE

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, secondo le norme dettate dalle disposizioni della legge già citata per l'elezione del sindaco: dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente non può essere sindaco, o assessore, o segretario del Comune.

Circa l'ineleggibilità, l'elezione e la sospensione del Presidente valgono le norme, di cui alla legge Comunale e Provinciale 1915 già citata, per il Sindaco, in quanto applicabili.

ART. 30

COMPITI DELL'ASSEMBLEA GENERALE

DEGLI UTENTI

All'Assemblea generale degli utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) delibera sulla costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
- d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto - regolamento;
- e) deliberare la concessione dei contributi richiesti eventualmente dal Comune;
- f) deliberare gli atti di disposizione dei beni del Demanio proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporre all'autorizzazione ministeriale.

./.

- 14 -

Può essere intesa su questioni importanti la collettività del Consiglio di amministrazione.

ART. 31

COMPITI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di amministrazione spetta: di eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione del Consorzio analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio, presso le Amministrazioni Comunali.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale 1915 e del relativo regolamento.

ART. 32

COMPITI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare il Consorzio;
- b) convocare l'Assemblea generale ed il Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- c) eseguire tutte le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere gli incontri e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- d) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- e) vigilare per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- f) fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per la formazione del Bilancio e del conto consuntivo;
- g) sospendere gli impieghi e i salariati, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per i definitivi provvedimenti, nella prima adunanza;

./.

h) convocare l'Assemblea Generale, ove ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli utenti, purchè trattisi di questioni interessanti la collettività.

ART. 13

ADUNANZE DEGLI ORGANI - DELIBERAZIONI

L'assemblea generale degli utenti si riunirà ordinariamente il mese di ottobre e nel mese di aprile ed ogni volta che occorrerà procedere alle elezioni amministrative. Si riunirà poi straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione, ed un terzo degli utenti, lo richiedano.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico manifesto da affiggersi otto giorni prima all'Albo pretorio del Comune e nei luoghi più frequentati nel suo territorio.

I manifesti e gli avvisi porteranno gli oggetti all'ordine del giorno per la trattazione.

L'Assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non interverrà la metà degli iscritti nella lista degli utenti.

Se dopo la prima convocazione non si è ottenuta la partecipazione prescritta, si procederà ad una seconda convocazione con inviti personali; in tal caso l'Assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, purchè non minore di quattro, presidente compreso.

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno due giorni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 14

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione sarà fatta mediante avvisi personali portanti gli oggetti messi

./.

- 16 -

all'ordine del giorno. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

Anche il Consiglio di Amministrazione può essere riunito in 2^a convocazione, con intervallo di almeno due giorni dalla prima, ed in tal caso potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti purchè non meno di tre, Presidente compreso.

ART. 35

VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le votazioni dell'Assemblea e del Consiglio seguiranno a voto segreto quanto si è richiesti dalla maggioranza.

Negli altri casi avranno luogo per appello nominale effettuato dal Segretario. Nel caso di parità di votanti lo scrutinio sarà segreto ed il Presidente disporrà di due voti. Circa la pubblicità delle sedute, le astensioni dalle votazioni e gli scrutini valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale 1915.

ART. 36

PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei presenti dei votanti e dei voti resi pro e contro ogni proposta. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 37

PERSONALE

Il Consorzio ha un Segretario ed un Guardiano. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica, da approvarsi dalla G.P.A.. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per il Segretario e per il Guardiano saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni tutte della Legge Comunale

./.

e Provinciale vigente e relativo regolamento, riguardanti il personale Comunale.

ART. 18

SEGRETARIO

Il Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione previsione regolare concorso per titoli. Solo in casi eccezionali, quando la nomina non possa essere effettuata per concorso, essa potrà essere effettuata per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero essere nominati per chiamata, oltre ai requisiti previsti dalla Legge Comunale e Provinciale, è necessario possedere almeno il titolo di Scuola Media Superiore.

L'Ufficio di Segretario del Consorzio è eccezionalmente compatibile con quello di Segretario Comunale o Provinciale solo nel caso di temporanea vacanza del posto.

Il Segretario provvede:

- a) alla tenuta della contabilità, bilanci, mastri e conti, ordini di pagamenti e di incassi ecc.;
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) alla compilazione dei verbali di deliberazione della tenuta dei relativi registri;
- d) alla compilazione dei ruoli;
- e) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto-Regolamento;
- f) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 19

ESATTORE TESORIERE

L'Ente ha un proprio esattore - tesoriere.

L'esattore - tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. Di regola l'Esattore - tesoriere del Dominio è lo stesso di quello del Comune.

./.

- 18 -

Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio della riscossione delle Imposte Comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla Legge per la riscossione delle Imposte Indirette.

Il servizio di esattoria e di tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso Esattore, verso congruo compenso, da determinarsi con una apposita deliberazione da sottoporre alla C.P.A. - Il Tesoriere terrà sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di Amministrazione e di Cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

ART. 40

CONTI CONSUNTIVI

Il Tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione entro un termine di un mese dalla chiusura definitiva dell'esercizio, cioè 31 gennaio, e deve rispondere dell'inesatto per cento, eccetto i casi di insolvibilità, dopo aver esaminato gli atti contabili secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 41

GUARDIANO

Il Guardiano è nominato previo regolare concorso, ovvero per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero nominati per chiamata, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, è necessario possedere la licenza elementare superiore. Per l'esercizio delle sue funzioni il guardiano è equiparato alle Guardie Campestri Municipali. Il guardiano ha anche le funzioni di messo ed ha il dovere di sorvegliare i beni dell'Ente, di vigilare al loro uso dagli utenti e di imporre in ciò la vigilanza di tutte le disposizioni. Oltre lo stipendio, al guardiano sarà corrisposta l'indennità per la divisa ed

./.

il rimborso delle spese per il porto d'armi ed il decreto di guardia giurata, compatibilmente con le esigenze del bilancio.

ART. 42

FINANZA E CONTABILITA'

L'esercizio finanziario comincia con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle uscite autorizzate con il bilancio e con gli altri modi legali. Entro il mese di ottobre deve essere discusso ed approvato il Bilancio preventivo dell'anno successivo e non più tardi del mese di aprile dovrà essere discusso ed approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' ammessa la protrazione dell'esercizio per il mese di gennaio dell'anno successivo ai soli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamenti delle spese alla stessa data.

ART. 43

REGISTRI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

E' fatto obbligo di tenere in relazione al bilancio e sempre aggiornati:

- a) il giornale cronologico di cassa;
- b) il libro mastro (entrate ed uscite), compresi i residui attivi e passivi;

- c) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- d) il bollettino a matrice degli ordini di pagamento;

E' fatto obbligo di tenere inoltre sempre aggiornati:

- a) il registro delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza.

ART. 44

MANDATI DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno fatti per mezzo di mandati tratti, nei

./.

- 20 -

limiti del bilancio di ciascun esercizio, nel titolo e nell'articolo cui la spesa si riferisce.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

ART. 45

FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonarsi annualmente dagli introiti che si verificheranno durante ciascun anno ed è destinato a colmare gli articoli di bilancio che durante l'anno presentassero deficienza rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gli avanzi annuali di Amministrazione saranno depositati a reddito fruttifero presso uno degli Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione dell'Assemblea generale, approvata dall'Autorità tutoria nei modi di legge.

Tutti avanzi saranno impiegati di regolare in acquisti di beni di reddito. Eccezionalmente essi possono in tutto ed in parte per deliberazione dell'Assemblea degli utenti venir concessi al richiedente comune, ai sensi e soltanto per i fini indicati nell'art. 3 ultimo comma.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie non potranno assolutamente coprire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere dovutamente investite in migliorie del patrimonio, nella conservazione dello stesso, o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli del Dominio.

./.

ART. 47

INGERENZA GOVERNATIVA VIGILANZA

TUTELA

Per tutto ciò che riguarda l'ingerenza governativa, la vigilanza e la tutela valgono, in quanto applicabili le norme di cui alla Legge Comunale e Provinciale 1934 e relativo regolamento. Le stesse norme si applicano per gli altri doveri e per le responsabilità Amministrative e Civili personali, patrimoniali degli amministratori e del personale.

ART. 48

SCIoglimento E SOSPENSIONE DELLA

AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione del Dominio può essere sciolta, ai sensi dell'art. 323 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 1915, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato al Dominio e, quando richiamato l'Ente all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla Legge e da regolamenti generali e speciali, persista nel violarli. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario prefettizio.

Essa può essere altresì sospesa dal Prefetto, quando gravi motivi di interessi dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finchè non sia adottato un provvedimento definitivo.

ART. 49

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori che contravvenissero al presente regolamento, ovvero ordinassero spese o promuovessero liti non autorizzate nei modi di legge o compissero, comunque, atti lesivi dell'interesse e dei diritti del Dominio, o adottassero un qualunque provvedimento amministrativo senza deliberazione, ne risponderanno in proprio ed in solido.

Sulle responsabilità degli amministratori si pronuncia il Consiglio di Prefettura, o su reclamo degli utenti, o su proposta del Prefetto, o in sede di giudizio sui Conti, conformemente a quanto previsto dalla Legge Comunale e Provinciale.

./.

- 22 -

Le somme per le quali gli amministratori venissero dichiarati responsabili saranno riscosse dall'esattore-tesoriere, come le altre entrate ordinarie e straordinarie.

ART. 50

DIVIETO AGLI AMMINISTRATORI DI
MANEGGIO DI DENARO

E' vietato a tutti indistintamente gli amministratori di inserirsi nel maneggio di denaro di pertinenza del Comune, maneggio che compete solo ed esclusivamente all'esattore-tesoriere.

Coloro che contravvenissero a tale tassativa disposizione saranno dichiarati tesorieri di fatto e come tale dovranno rendere i conti e saranno sottoposti a giudizio del Consiglio di Prefettura, che provvederà a termine del T.U. Legge Comunale e Provinciale già citato.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura saranno in ogni caso sperimentabili i ricorsi previsti dalla Legge.

ART. 51

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio di Amministrazione relative ad oggetti non contemplati dall'art. 101 del T.U. Legge Comunale e Prov.le 1934 e successive modifiche dovranno essere pubblicate all'Albo per 15 giorni ed inviate alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza entro otto giorni dalla loro data.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine di cui sopra le medesime si intenderanno esser decadute e perciò prive di qualsiasi effetto.

Le deliberazioni riguardanti invece gli oggetti contemplati dal già citato articolo 101 del T.U. Legge Comunale e Provinciale dovranno essere pubblicate all'Albo per otto giorni consecutivi, di cui due giorni festivi e quindi tempestivamente inviate alla Prefettura per i provvedimenti tutori.

./.

ART. 52

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
E DEL PERSONALE

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia degli amministratori che del personale, si applicano le disposizioni della legge Comunale e Provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 53

CONSORZI CON ALTRI ENTI

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Dominii, lasciando divise le singole amministrazioni, possono costituirsi in consorzio, in base a quanto prevedono il M.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 o successive regolamenti, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali o nominato dai predetti con elezioni.

Tutti Consorzi saranno disciplinati da particolare statuto-regolamento.

ART. 54

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO -

Le modificazioni al presente regolamento saranno deliberate con le formalità e nei modi previsti dagli articoli precedenti esclusivamente dalla Assemblea generale. Le relative deliberazioni saranno pubblicate per quindi giorni e quindi sottoposte all'approvazione ed omologazione delle autorità tutorie.

ART. 55

ESTENSIONE ALL'ENTE DELLE DISPOSIZIONI
CHE REGOLANO L'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le formalità e gli altri casi non previsti dal presente regolamento, si osserveranno le disposizioni

./.

- 24 -

contenute nella vigente Legge Comunale e Provinciale e
relative regolamento ed in tutte le altre disposizioni di
Legge vigenti, interessanti in particolar modo gli usi
civici, ovvero comunque applicabili.-

=====

=====

=====

COMUNE DI *Guardea* .

STATUTO - REGOLAMENTO

del *Demanio Collettivo* .

di *Vagrio Di Guardea* .



BENI - SCOPI - UTENTI - DIRITTI DI UTENZA

ART. 1

La proprietà del Dominio Collettivo di *Loggia di Sanada*
è costituita dai seguenti beni : _____

Tanto i detti beni, quanto quelli che passeranno al Dominio
a titolo di eventuale liquidazione di usi civici su terre private, di
reintegra di occupazioni, di scioglimento di promiscuità o per qual

siasi altro titolo, in esecuzione della legge 16-6-1927 n. 1766, saranno sottoposti a regolamento di uso civico, ai termini del capo II del Regolamento approvato con R. D. 26-2-1928 n. 332, osservate le norme dell'art. 62 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme del presente Statuto - Regolamento, con quelle delle leggi innanzi censate e con le altre, in quanto applicabili, della legislazione speciale vigente o futura, in materia di usi civici.

ART. 2

Il Dominio Collettivo medesimo ha sede in
È stato costituito con

ART. 3

Il Dominio ha per scopo:

- a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;
- b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30/12/1923, n. 3267.

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato di accordo col competente Organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267.

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinando le rendite a provvedere alle spese:

1) per l'amministrazione

2) per miglioramento del patrimonio

3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia agricolo-forestale della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea generale degli utenti potrà deliberare a maggioranza di voti la concessione di contributi, purché siano destinati a sopprimere a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede il Dominio.

ART. 4

Di tutti i beni immobili e mobili del Dominio sarà compilato regolare inventario, nel quale dovrà risultare sempre l'indicazione di tutti i titoli, atti e scritture riferenti ai beni. L'inventario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui firme saranno rinnovate ogni volta che verrà rinnovata l'Amministrazione e dovrà tenersi costantemente aggiornato nei successivi eventuali mutamenti che si verificassero nella consistenza dei beni suddetti. Dovrà essere riveduto ogni 10 anni.

Dovrà far parte integrante dell'inventario una pianta o tipo planimetrico, col relativo catasto, dei beni terreni del Dominio, in cui siano riportati i termini lapidei opposti ai confini dei medesimi beni, a cura dell'Amministrazione. Le variazioni della consistenza delle terre dipendenti da alienazione, mutazione di destinazione, acquisti, lasciti e doni rispettivamente autorizzati ed accettati dovranno risultare da altra pianta redatta a corredo e ad integrazione della precedente.

Dell'inventario dovrà essere inviata copia alla Prefettura.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 5

I mezzi per provvedere ai bisogni del Dominio si ritavano dall'affitto dei pascoli estivi e dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi

non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione stessa, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del cosiddetto "passo", delle masserie, dall'affitto della cosiddetta "erba morta", e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6

L'alienazione o la trasformazione dei beni boschivi e seminativi del Dominio collettivo è consentita soltanto nei casi riconosciuti utili per la collettività e potrà effettuarsi previa deliberazione da prendersi dall'Assemblea generale degli utenti, da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

L'esecuzione degli atti relativi non potrà aver luogo se non interverranno le autorizzazioni prescritte dalle norme legislative vigenti.

L'affitto dei pascoli e la vendita dei tagli dei boschi del Dominio si potranno effettuare con le formalità di legge soltanto nel caso che i medesimi sopravanzano ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato, cioè, a ciascuno di questi l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal c. c., compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche del Dominio.

ART. 7

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopprimere al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione

e sorveglianza si imporrà agli utenti, con provvedimento dell'Assemblea generale, da sottoporsi alla approvazione della G. P. A., un corrispettivo per l'esercizio normale degli usi civici consentiti.

ART. 8

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette, come di qualsiasi economia.

ART. 9

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di tagli di boschi od altro dovranno aver luogo secondo le norme stabilite dalla legge o dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 10

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

ART. 11

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi hanno diritto di far parte del Dominio collettivo, col nome di utenti, tutti e solamente i Capi famiglia nati, domiciliati e residenti nel territorio del Dominio, o che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni.

ART. 12

Sono da considerarsi Capi famiglia, ai fini dell'articolo precedente:

- a) coniugati e vedovi con e senza prole;
- b) la vedova con o senza figli finchè dura la sua vedovanza;
- c) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- d) il figlio maggiorenne indiviso dall'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere materialmente e stabilmente separato dalla famiglia paterna nel territorio del Dominio. La scissione anagrafica non è valida da sola, ma è necessaria ai fini del riconoscimento del diritto di utenza.

ART. 13

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano, o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle condizioni di seguito elencate:

- a) coloro che si trovano o vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 8 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;
- b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;

c) gli utenti resi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dello esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito ;

d) i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente a chi fa le veci del capo-famiglia ;

e) coloro che abbiano abbandonato la residenza e finchè non la riacquisino effettivamente stabilmente.

ART. 14

L'Amministrazione del Dominio terrà costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente capo-famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia. La lista degli utenti dovrà essere visibile presso la sede del Dominio.

ART. 15

In qualunque epoca dell'anno gli interessati che si trovino nelle condizioni volute dal Regolamento potranno presentare istanza di iscrizioni in carta legale, corredata di stato di famiglia e certificato di nascita o residenza e accompagnata da bolletta del Tesoriere comprovante il versamento di L. 100 a titolo di spese per l'istruzione dell'istanza. Su tali istanze deciderà il Consiglio di Amministrazione e, se accolte, avranno effetto dal 1. gennaio successivo. Contro la deliberazione di eventuale reiezione da notificarsi

all'utente entro quindici giorni dalla sua data, può il medesimo sempre interporre reclamo al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Art. 16

Il diritto di utenza è la facoltà di partecipare all'Amministrazione dell'Ente, di pascolare, ghiandare, seminare, abbeverare, legare, far calce ed asportare terra nella proprietà del Dominio, sotto la scrupolosa osservanza delle norme regolamentari e di legge. Tali diritti sono inalienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od oltre i bisogni della famiglia.

Art. 17

La facoltà del pascolo è limitata, compresca la ghianda, al solo bestiame che ogni famiglia ritiene e riterà nelle stalle della sua casa o nella circoscrizione del Dominio. Il numero delle bestie non potrà eccedere quello denunciato al Comune per la tassa bestiame, oltre i poppani. Sono escluse dal pascolo le bestie aventizie e da commercio, che potranno però essere eccezionalmente ammesse in quantità determinata dall'Amministrazione, senza pregiudizio del bestiame indigeno o di quello ammesso di regola al pascolo, previa regolare ed anticipata domanda da farsi alla Amministrazione e dietro pagamento di speciale maggiorato canone. Il pascolo della ghianda dovrà effettuarsi dal 1. novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Ogni utente del pascolo è obbligato annualmente a denunciare alla Amministrazione del Dominio il numero dei capi del bestiame da lui posseduto e che intende affidare al pascolo, a scanso di esclusione dal pascolo medesimo. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa verrà determinata dal Consiglio ed approvata dalla G. P. A. I possessori di bestiame son tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti l'apposita licenza da rinnovarsi annualmente, da cui risulti il numero dei capi denunciati e la zona assegnata per il pascolo.

ART. 18

L'utenza di legnare consiste nel godimento, gratuito compatibilmente con le esigenze di bilancio, per solo uso di famiglia, di alberi o arbusti secchi, frasca e legna morta, non adatti per legna da costruzione.

Per l'esercizio del legnatico sarà assegnata ogni anno una apposita zona con l'osservanza delle norme forestali.

Con ogni cautela di legge potrà essere concessa agli utenti anche legna per restauri alle case, ovvero per costruzione di attrezzi da lavoro.

L'assegnazione delle piante secche in piedi, come quella annuale delle zone per uso civico di legnatico, delle piante per legname da costruzione o da attrezzi, sarà fatta mediante apposito verbale

da approvarsi dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Comune, dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 19

È permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso, anche l'esercizio dei posti di caccia fissa, la coltura di fornaci di calce e l'allevamento di carboniere.

ART. 20

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della cacciata dei germogli, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnatico.

ART. 21

Tutti coloro che contravengono alle norme sull'esercizio dei diritti di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno passibili di multa comunque non inferiore a L. 2000, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 22

Le culture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dall'impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascolo.

ART. 23

Tutti coloro che contravverranno alle disposizioni di cui all'art. 17, che introdurranno nei pascoli bestiame non ammissibile, o che spoglieranno di fronde, rami e ramoscelli le piante di alto fusto, saranno assoggettati alle seguenti penali:

- a) per ogni capo di bestiame bovino od equino L. 200;
- b) per ogni capo di bestiame minuto " 100;
- c) per spoglio di piante L. 200 a pianta.

Le pene di cui sopra saranno aumentabili in caso di recidiva. I contravventori di cui al presente articolo ed all'art. 21 saranno inoltre passibili di denuncia penale e di azione di risarcimento danni, ove il caso lo contempli.

ART. 24

E' proibito, senza espressa autorizzazione degli Organi forestali competenti, compiere le seguenti operazioni:

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti in tutti i terreni, compresi i pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da scapitozzo o da sgamollo. E' punitamente vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di

recente taglio ed in quelli di nuovo impianto, o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muci a secco od altri ripari, per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, stame, seni od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 25

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme, da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del capo IV del titolo 2° della Legge Comunale e Provinciale già citata.

Per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, i verbali vengono trasmessi all'Autorità Forestale per i provvedimenti di conciliazione di competenza, a norma dell'art. 46 del R. D. 16 maggio 1936, n. 1126.

ART. 26

I terreni utilizzabili per la cultura agraria saranno ripartiti fra gli utenti coltivatori diretti più bisognosi e con maggior carico di famiglia, secondo le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1927 n. 1766 e relativo regolamento.

Se i terreni medesimi siano già stati, in applicazione dell'art. 5, concessi temporaneamente in utenza, in pendenza della loro quotiz-

zazione, a norma di legge, le concessioni relative s'intendono decadute all'atto della immissione dei cittadini assegnatari, a norma dell'art. 57 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 nel possesso della quota assegnata.

ORGANI - COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

ART. 27

Il Dominio collettivo ha una Assemblea generale degli utenti, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

ART. 28

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti nella lista definitiva approvata.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta di voti. Sono eleggibili tutti gli utenti, eccettuati:

- a) gli analfabeti e gli incapaci;
- b) gli stipendiati ed i salariati del Dominio;
- c) coloro che hanno liti col Dominio.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 14 e segg. del D. P. 5 aprile 1951 n. 203 circa i casi di ineleggibilità. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili: la carica, come tutte le altre del Dominio, è gratuita.

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti. La dichiarazione può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Prefetto. Per le elezioni e tutto quanto concerne la funzionalità del consiglio valgono, salvo le norme seguenti, le disposizioni di cui al T. U. Legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, in quanto applicabili.

ART. 30

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, secondo le norme dettate dalle disposizioni della legge già citata per l'elezione del sindaco: dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Il Presidente non può essere sindaco, o assessore, o segretario del comune.

Circa l'ineleggibilità, la revoca e la sospensione del Presidente valgono le norme, di cui alla Legge Comunale e Provinciale 1915 già citata, per il Sindaco, in quanto applicabili.

ART. 31

All'assemblea generale degli utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) deliberare sulla costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto - regolamento;

e) deliberare la concessione dei contributi richiesti eventualmente dal Comune;

f) deliberare gli atti di disposizione dei beni del Dominio proposti dal Consiglio di amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

Può essere intesa su questioni importanti interessanti la collettività dal Consiglio di amministrazione.

ART. 32

Al Consiglio di amministrazione spetta: di eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonché di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione del Dominio, analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio, presso le amministrazioni comunali.

Per le convocazioni del consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale 1915 e del relativo regolamento.

ART. 33

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare il Dominio collettivo;
- b) convocare l'assemblea generale ed il consiglio di amministrazione e presiedere le adunanze;

c) eseguire tutte le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;

d) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;

e) vigilare per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;

f) fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per la formazione del bilancio e del conto consuntivo;

g) sospendere gli impiegati e i salariati, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per i definitivi provvedimenti, nella prima adunanza;

h) convocare l'assemblea generale, ove ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli utenti, purchè trattisi di questioni interessanti la collettività.

ADUNANZE DEGLI ORGANI - DELIBERAZIONI

ART. 34

L'assemblea generale degli utenti si riunirà ordinariamente nel mese di ottobre e nel mese di aprile ed ogni volta che occorrerà procedere alle elezioni amministrative. Si riunirà poi straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione, od un terzo degli utenti, lo richiedano.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale, o con

pubblico manifesto da affiggersi otto giorni prima all'Albo pretorio del Dominio e nei luoghi più frequentati nel suo territorio.

I manifesti e gli avvisi porteranno gli oggetti all'ordine del giorno per la trattazione.

L'assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non interverrà la metà degli iscritti nella lista degli utenti.

Se dopo la prima convocazione non si è ottenuta la partecipazione prescritta, si procederà ad una seconda convocazione con inviti personali; in tal caso l'assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno due giorni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione sarà fatta mediante avvisi personali portanti gli oggetti messi all'ordine del giorno. Le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 36

Le votazioni dell'assemblea e del consiglio seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza. Negli altri casi avranno luogo per appello nominale effettuato dal Segretario. Nel

caso di parità di votanti lo scrutinio sarà segreto ed il Presidente disporrà di due voti. Circa la pubblicità delle sedute, le astensioni dalle votazioni e gli scrutini valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale 1915.

ART. 37

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei presenti, dei votanti e dei voti resi pro e contro ogni proposta. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

PERSONALE

ART. 38

Il Dominio collettivo ha un segretario ed un guardiano. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica, da approvarsi dalla G. P. A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per il segretario e per il guardiano saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni tutte della Legge Comunale e Provinciale vigente e relativo regolamento, riguardanti il personale comunale.

ART. 39

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo regolare concorso per titoli. Solo in casi eccezionali, quando la nomina non possa essere effettuata per concorso, essa potrà essere

effettuata per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero essere nominati per chiamata, oltre ai requisiti previsti dalla Legge Comunale e Provinciale, è necessario possedere almeno il titolo di scuola media superiore.

L'ufficio di segretario del Dominio è eccezionalmente compatibile con quello di Segretario comunale o provinciale solo nel caso di temporanea vacanza del posto.

Il segretario provvede:

- a) alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso ecc.)
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) alla compilazione dei verbali di deliberazione ed alla tenuta dei relativi registri;
- d) alla compilazione dei ruoli;
- e) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto - Regolamento.
- f) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 40

L'Ente ha un proprio esattore - tesoriere.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. Di regola l'esattore - tesoriere del Dominio è lo stesso di quello del comune.

Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio della riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte indirette. Il servizio di esattoria e di tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso, da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G. P. A. - Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e di cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

ART. 41

Il tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione entro un termine di un mese dalla chiusura definitiva dell'esercizio, cioè 31 gennaio, e deve rispondere dell'inesatto per esatto, eccetto i casi di insolvibilità, dopo aver esposto gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 42

Il guardiano è nominato previo regolare concorso, ovvero per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero nominati per chiamata, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti dalla vigente legge comunale e provinciale, è necessario possedere la licenza elementare superiore. Per l'esercizio delle sue funzioni il guardiano

è equiparato alle guardie campesini municipali. Il guardiano può avere anche le funzioni di messo ed ha il dovere di sorvegliare i beni dell'Ente, di vigilare al loro uso dagli utenti e di imporre in ciò la vigilanza di tutte le disposizioni. Oltre lo stipendio, al guardiano sarà corrisposta l'indennità per la divisa ed il rimborso delle spese per il porto d'armi ed il decreto di guardia giurata, compensamente con le esigenze di bilancio.

FINANZA E CONTABILITA

ART. 43

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle uscite autorizzate col bilancio e con gli altri modi legali.

Entro il mese di ottobre deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo e non più tardi del mese di aprile dovrà essere discusso ed approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' ammessa la prorogazione dell'esercizio per il mese di gennaio dell'anno successivo, ai soli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamenti delle spese alla stessa data.

ART. 44

E' fatto obbligo di tenere in relazione al bilancio e scrupole aggiornati:

- a) il giornale cronologico di cassa;
- b) il libro mastro (entrata ed uscita), compresi i residui

attivi e passivi;

- c) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- d) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento;

E' fatto obbligo di tenere inoltre, sempre aggiornati:

- a) il registro delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e

in partenza.

ART. 45

I pagamenti saranno fatti per mezzo di mandati tratti, nei limiti del bilancio di ciascun esercizio, nel titolo e nell'articolo cui la spesa si riferisce.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal

Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

ART. 46

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonarsi annualmente dagli introiti che si verificheranno durante ciascun anno ed è destinato a colmare gli articoli di bilancio che durante l'anno presentassero deficienza rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 47

Gli avanzi annuali di amministrazione saranno depositati a reddito fruttifero presso uno degli istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione dell'Assemblea generale, approvata dall'Autorità tutoria nei modi di legge.

Detti avanzi saranno impiegati di regola in acquisti di beni da reddito. Eccezionalmente essi possono in tutto od in parte per deliberazione dell'assemblea degli utenti venir concessi al richiedente comune, ai sensi e soltanto per i fini indicati nell'art. 3 ultimo comma.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie non potranno assolutamente sopportare a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite in migliorie del patrimonio, nella conservazione dello stesso, o in opere eccorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli del Dominio.

INGERENZA GOVERNATIVA
VICILANZA - TUTELA

ART. 48

Per tutto ciò che riguarda l'ingerenza governativa, la vigilanza e la tutela valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge comunale e provinciale 1934 e relativo regolamento. Le stesse norme si applicano per gli altri doveri e per le responsabilità amministrative e civili personali, patrimoniali degli amministratori e del personale.

ART. 49

L'Amministrazione del Dominio può essere sciolta, ai sensi dell'art. 323 del T. U. Legge Com. e Prov. 1915, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato al Dominio e, quando, richiamato l'Ente all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalle leggi e da regolamenti generali e speciali, persista nel violarli. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario prefettizio.

Essa può essere altresì sospesa dal Prefetto, quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finchè non sia adottato un provvedimento definitivo.

ART. 50

Gli amministratori che contravvenissero al presente regolamento, ovvero ordinassero spese o promuovessero lui non autorizzate nei modi di legge o compissero, comunque, atti lesivi dell'interesse e dei diritti del Dominio, o adottassero un qualunque provvedimento amministrativo senza deliberazione, ne risponderanno in proprio ed in solido.

Sulle responsabilità degli amministratori si pronuncia il Consiglio di Prefettura, o su reclamo degli utenti, o su proposta del Prefetto, o in sede di giudizio sui conti, conformemente a quanto previsto dalla legge comunale e provinciale.

Le somme per le quali gli amministratori venissero dichiarati

responsabili saranno riscosse dall'esattore - tesoriere, come le altre entrate ordinarie e straordinarie.

ART. 51

E' vietato a tutti indiscriminatamente gli amministratori di ingersi nel maneggio di denaro di pertinenza del Dominio, maneggio che compete solo ed esclusivamente all'esattore - tesoriere.

Coloro che contravvenissero a tale tassativa disposizione saranno dichiarati tesoriери di fatto e come tali dovranno rendere i conti e saranno sottoposti al giudizio del Consiglio di Prefettura, che provvederà a termini del T. U. Legge Com. Prov. già citato.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura saranno in ogni caso sperimentabili i ricorsi previsti dalla legge.

ART. 52

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione relative ad oggetti non contemplati dall'art 101 del T. U. Legge Com. Prov. 1934 e successive modifiche dovranno essere pubblicate all'albo per 15 giorni ed inviate alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza entro otto giorni dalla loro data.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine di cui sopra le medesime s'intenderanno decadute e perciò prive di qualsiasi effetto.

Le deliberazioni riguardanti invece gli oggetti contemplati dal

già citato art. 101 del T. U. Legge Comunale e Provinciale dovranno essere pubblicate all'albo per otto giorni consecutivi, di cui due festivi, e quindi tempestivamente inviate alla Prefettura per i provvedimenti tutori.

ART. 53

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia degli amministratori, che del personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Dominii, lasciando divise le singole amministrazioni, possono costituirsi in consorzio, in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare statuto - regolamento.

ART. 55

Le modificazioni al presente regolamento saranno deliberate con le formalità e nei modi previsti dagli articoli precedenti esclusivamente dalla Assemblea generale. Le relative deliberazioni saranno pubblicate per 15 giorni e quindi sottoposte all'approvazione ed omologazione delle autorità tutorie.

ART. 56

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le formalità e gli altri casi non previsti dal presente regolamento, si osserveranno le disposizioni contenute nella vigente legge comunale e provinciale e relativo regolamento ed in tutte le altre disposizioni di legge vigenti, interessanti in particolar modo gli usi civici, ovvero comunque applicabili.

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di GUARDEA



STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
FRATTUCCIA

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di FRATTUCCIA ha sede nella frazione di Frattuccia in Comune di Guardea (TR). E' stato costituito con decreto n. 14226/7 del 27.5.1908.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di FRATTUCCIA ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può' utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi



1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente



1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.



Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;

- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestia indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 9 Ottobre 1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 27 Ottobre 1999 con decisione n. 5057 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detdcfrattuccia -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, conosciuta di n. 48,
fascicolo... è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 22 FEB 2000.....



L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)

G. Becchetti

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di GUARDEA



STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
GUARDEA

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

- Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli taxa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di GUARDEA ha sede in Largo G. Mazzini n. 6 in Comune di Guardea. E' stato costituito in virtù della legge n. 397 del 04.08.1894 in data 14.05.1899.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Guardea ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art. 11.



ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati del Paese, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea



1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;

- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
 - d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
 - e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati del Paese - sulla data e sulle modalità elettorali.
 - f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.



ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.



CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.



ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie o dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.



ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.





ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista automaticamente al compimento degli anni e qualora sussistano i necessari requisiti elencati nell'art. 2 del Regolamento per l'esercizio degli usi civici allegato, approvato dall'Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 09.04.2000, facente parte integrante del presente Statuto.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle risultanze di coloro che hanno acquisito il diritto e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestia da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestia da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate



1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 09.04.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 03.05.2000 con decisione n. 2027 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detdcguarde -C-
FC/mac



**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI
USI CIVICI E DIRITTI DI UTENZA FACENTE
PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO DEL
DOMINIO COLLETTIVO**

ART. 1

I diritti di utenza di carattere generale sono quelli contemplati dall'articolo 38 dello Statuto del Dominio Collettivo. Tali diritti sono inalienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od oltre i bisogni della famiglia.

ART. 2

I diritti di cui all'articolo 1 del presente regolamento si acquisiscono:

- Dai nuclei familiari i cui capi famiglia sono nati e risiedono nel Comune di Guardea;
- Da coloro i quali anche se nati altrove risiedono anagraficamente nel Comune da cinque anni;
- Da coloro i quali nati a Guardea che sono emigrati per motivi di lavoro o servizio militare, dopo un anno dal loro rientro.

ART. 3

Non sono ammessi al diritto di utenza e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle seguenti condizioni:

- a) - gli interdetti dai pubblici uffici;
- b) - gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finchè non abbiano soddisfatto il loro debito;
- c) - gli utenti resisi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dell'esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito.

ART. 4

Per i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi, ferme restando le pene di cui all'art. 49 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Dominio Collettivo può applicare una penale di L. 200.000 (duecentomila) rivalutabili.

Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale degli utenti con deliberazione n. 2 in data 09.04.2000.

Vistata dal CO.RE.CO il 03.05.2000 con decisione n. 2027 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n. _____ del _____.

detdcguarde -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, redatta di n. 20...
fascicolo..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 2.2. A.G.O. 2000.....



L'ISTRUTTORE
G. Becchetti
G. Becchetti

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di MONTECASTRILLI

STATUTO
DELLA
DOMINIO COLLETTIVO
DI
CASTEL DELL'AQUILA



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di CASTEL DELL'AQUILA ha sede nella frazione di Castel dell'Aquila in Comune di Montecastrilli (TR). E' stato costituito con Visto della Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 10 Aprile 1917.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Castel dell'Aquila ha lo scopo di:

- A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altri domini collettivi.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Ente, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B. Il Consiglio di Amministrazione;
- C. Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altri Domini Collettivi;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;

b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:

- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere del Dominio Collettivo in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.



ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.



ART. 41
Estensione della disciplina



1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno

disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 5 del 19.12.2000- Vistata dal CO.RE.CO il 24.01.2001 con decisione n. 404 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcastelaquila -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
SEGRETERIA REGIONALE DELLA GIUNTA
LA REGIONE DELL'UMBRIA
facc. e. red. all'originale
esistente presso la Regione Umbria.
Permane in vigore. 3 APR. 2001.



ISTRUTTORE
(M. Gagliardini)

M. Gagliardini

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di MONTECCHIO



STATUTO
DELLA
UNIVERSITA' AGRARIA
DI
MONTECCHIO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi



Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Università Agraria

- Art. 13 - Organi della Università Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Università Agraria di MONTECCHIO ha sede in Comune di Montecchio. E' stata costituita con decreto n. 397 del 04.08.1894.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Università Agraria di MONTECCHIO ha lo scopo di:
- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorti

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Università Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Università Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Università Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Università Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Università Agraria

ART. 13 Organi della Università Agraria

1. Sono Organi della Università Agraria:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.





ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Università Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Università nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.





ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Università Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento

approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di DICEMBRE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno la Università Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 dell'11.06.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 05.07.2000 con decisione n. 2979 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detuamontecchio -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
fascicoli, è conforme all'originale
esistente in questo Ufficio.
Per copia il 26.01.2000.....



L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)

G. Becchetti

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di MONTECCHIO



STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO
DI
TENAGLIE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

- Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di TENAGLIE ha sede nella frazione di Tenaglie in Comune di Montecchio (TR). E' stato costituito con sentenza finale di arbitrato di Perugia del 5 aprile 1894.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Tenaglie ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti, esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.





ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.





ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio



1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza

posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti



1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate



1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 2 febbraio 2000 con decisione n. 514 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detdctenaglie -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, quinquata di n. 18...

fasciata 1... è conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio.

Perugia, li 1.0.00 2000.....



L'ISTRUTTORE
(G. Bechetti)

G. Bechetti

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di MONTECCHIO

STATUTO
DELLA
COMUNANZA AGRARIA
DI
MELEZZOLE



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

- Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV – Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli taxa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. La Comunanza Agraria di MELEZZOLE ha sede nella frazione di Melezzole in Comune di Montecchio. E' stata costituita con decreto n. 51 del 02.09.1911.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. La Comunanza Agraria di Melezzole ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.
4. Ciascun utente ha diritto ad ottenere in affitto un solo locale ad eccezione del caso in cui l'utente affittuario di altro locale risulti essere l'unico richiedente.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13 Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
 - A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B) Il Consiglio di Amministrazione;
 - C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.



ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.



ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;

- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;



- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali



1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;



- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.



ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.



ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunità Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunità Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in



precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti:
 - residenza nel territorio dell'Ente per i nuclei familiari composti da residenti fin dalla nascita;
 - residenza nel territorio dell'Ente da almeno 1 anno per i nuclei familiari composti da residenti fin dalla nascita che abbiano temporaneamente spostato la propria residenza al di fuori del territorio dell'Ente;
 - residenza nel territorio dell'Ente da almeno 10 anni per i nuclei familiari composti da nuovi residenti, originari di altri territori.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di novembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da



effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47

Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.



oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 30.01.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 22.03.2000 con decisione n. 1429 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detcamelezzole -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 18..

fasciat. e., è conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio

Perugia, li 8 MAG. 2000



L'ISTRUTTORE
(M. Gagliardini)

REGIONE UMBRIA

Comitato OK
fatto eccezione
per l'art. 42

Provincia di Terni

Comune di Narni

STATUTO
DEL
DOMINIO COLLETTIVO ITIELI

Capo I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1	- Costituzione	Pag.	32
Art. 2	- Scopi	Pag.	32
Art. 3	- Finalità sociali.....	Pag.	32
Art. 4	- Consorzi.....	Pag.	32
Art. 5	- Proventi	Pag.	32
Art. 6	- Affitto ad utenti.....	Pag.	32
Art. 7	- Affitto pascoli esuberanti	Pag.	32
Art. 8	- Corrispettivo per usi civici	Pag.	32
Art. 9	- Divieto di ripartire proventi	Pag.	33

Capo II PATRIMONIO

Art. 10	- Patrimonio	Pag.	33
Art. 11	- Inventario	Pag.	33
Art. 12	- Alienazioni	Pag.	33

Capo III ORGANI DEL DOMINIO COLLETTIVO

Art. 13	- Organi del Dominio collettivo.....	Pag.	33
Art. 14	- Assemblea generale degli utenti.....	Pag.	33
Art. 15	- Compiti dell'assemblea.....	Pag.	33
Art. 16	- Consiglio di amministrazione	Pag.	33
Art. 17	- Il Presidente	Pag.	34
Art. 18	- Vice presidente	Pag.	34

Capo IV ELEZIONI

Art. 19	- Elettorato attivo e passivo	Pag.	34
Art. 20	- Elezione Consiglio di amministrazione.....	Pag.	34
Art. 21	- Modalità elettorali	Pag.	34
Art. 22	- Insediamento del Consiglio di amministrazione	Pag.	35
Art. 23	- Votazione	Pag.	35

Capo V AMMINISTRAZIONE

Art. 24	- Controllo sugli atti	Pag.	35
Art. 25	- Responsabilità degli amministratori.....	Pag.	35
Art. 26	- Segretario	Pag.	35
Art. 27	- Scioglimento del Consiglio di amministrazione.....	Pag.	35
Art. 28	- Deliberazioni.	Pag.	35
Art. 29	- Contenzioso	Pag.	35

Capo VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30	- Bilancio di Previsione.....	Pag.	35
Art. 31	- Tesoriere.....	Pag.	36
Art. 32	- Doveri del tesoriere	Pag.	36
Art. 33	- Gestione del Bilancio.....	Pag.	36

Art. 34	- Fondo di riserva	Pag.	36
Art. 35	- Avanzo di Amministrazione.....	Pag.	36
Art. 36	- Conto consuntivo	Pag.	36
Art. 37	- Revisori dei conti	Pag.	36

Capo VII DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38	- Diritti di utenza	Pag.	36
Art. 39	- Limitazioni.....	Pag.	36
Art. 40	- Azione popolare	Pag.	36
Art. 41	- Estensione della disciplina.....	Pag.	36
Art. 42	- Utenti	Pag.	37
Art. 43	- Lista degli utenti	Pag.	37
Art. 44	- Denuncia bestiame	Pag.	37
Art. 45	- Compilazione ruoli tassa pascolo	Pag.	37

Capo VIII

Art. 46	- Operazioni vietate	Pag.	37
Art. 47	- Ammende	Pag.	37
Art. 48	- Accertamento infrazioni.....	Pag.	37
Art. 49	- Contravventori	Pag.	37
Art. 50	- Rinvio	Pag.	37

STATUTO DEL DOMINIO COLLETTIVO DI ITIELI

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione.

1. Il Dominio Collettivo di Itieli ^{segue} è stato costituito con atto del 21/7/1902 dell'Assemblea Generale Utenti (approvato dalla G.P.A. di Perugia, agli effetti della Legge 4/8/94, nella seduta del 24/10/1902).
2. Esso è disciplinato dal presente statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 25 marzo 1993, n. 191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con la legge 30 aprile 1999, n. 120 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Scopi.

1. Il Dominio collettivo di Itieli ha lo scopo di:
 - A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria.
 - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, ^e regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;
 - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo Regionale;
 - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona;

Art. 3

Finalità sociali.

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale in modo diretto o su richiesta di Associazioni legalmente costituite.

Art. 4

Consorzi.

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti consorzi sono regolati da specifico statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5
Proventi.

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) dagli affitti per appostamenti di caccia a tordi e/o palombe con priorità alle richieste di utenti, ed in subordine a non utenti, ma con tariffe differenziate.
 - h) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo;

Art. 6
Affitto ad utenti.

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Art. 7
Affitto pascoli esuberanti.

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del codice civile.

Art. 8
Corrispettivo per usi civici.

Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9
Divieto di ripartire i proventi.

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - PATRIMONIO

Art. 10
Patrimonio.

Il patrimonio del Dominio collettivo è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

Art. 11
Inventario.

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Ente, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino ^{CPI} sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12

Alienazioni.

1. Il Dominio collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni, purché in possesso dei requisiti di legge vigenti.

CAPO III - ORGANI DEL DOMINIO COLLETTIVO

Art. 13

Organi del Dominio collettivo.

1. Sono Organi del Dominio collettivo:
 - A) L'Assemblea generale degli utenti;
 - B) Il Consiglio di amministrazione;
 - C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

Art. 14

Assemblea generale degli utenti.

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea.

Sono di pertinenza dell'assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
- l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre associazioni agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea generale degli utenti;
 - proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente.

Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18
Vice presidente.

Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - ELEZIONI

Art. 19
Elettorato attivo e passivo.

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'ente;
 - di coloro che hanno liti con l'ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20

Elezioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di amministrazione deve:
 - a) Indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) Costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - Tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori;in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - Segretario, di norma il Segretario dell'Ente.Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale. Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio:
 - c) aggiornare la lista degli utenti;
 - d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
 - e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati dalla frazione - sulla data e sulle modalità elettorali;
 - f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

Art. 21

Modalità elettorali.

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge ^{di sistema} di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Le candidature, distinte per la carica di presidente e quella di consigliere, devono essere presentate al segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli

- elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50 per cento dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20 per cento degli elettori.
 10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
 11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insedimento del Consiglio di amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice presidente.

Art. 23

Votazioni.

Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Controllo sugli atti.

1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità - nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti Organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25

Responsabilità degli amministratori.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 26

Segretario.

1. L'Amministrazione ha di norma un segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
- alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti d'ufficio.

Art. 27

Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti Organi Regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28

Deliberazioni.

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal presidente e dal segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea generale degli utenti. Le delibere delle Comunanze agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17, comma 33 e seguenti, della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta e previo pagamento delle spese di riproduzione.

Art. 29

Contenzioso.

L'amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure che ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

Bilancio di previsione.

1. Il Consiglio di amministrazione delibera entro il 31 ottobre, di norma, salvo eventuali termini disposti da leggi nazionali e/o regionali, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 31
Tesoriere.

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

Art. 32
Doveri del tesoriere.

Il tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33
Gestione di bilancio.

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34
Fondo di riserva.

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35
Avanzo di amministrazione.

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del consiglio di amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio. Nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Art. 36
Conto consuntivo.

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37
Revisori dei conti.

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea generale degli utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII - DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38

Diritti di utenza.

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal codice civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39

Limitazioni.

Le culture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40

Azione popolare.

1. Ciascun utente può, ^{valore} assumere la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41

Estensione della disciplina.

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio collettivo in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sottoposti, alla pari dei beni della stessa in precedenza posseduti, al regolamento di uso civico ai sensi Tit. 2 - Capo 2 - del regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente statuto.

Art. 42

Utenti.

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni, nel caso di scissione dal nucleo familiare già residente, automaticamente al momento della presentazione della richiesta, rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto;
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 maggio 1975, n. 151).

3. Non perde il requisito di Utente l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della stessa famiglia che trasferisse la propria residenza nell'ambito del Comune e/o di altri Comuni, purchè all'atto del trasferimento documenti con certificazione la disponibilità di beni immobili nell'ambito del territorio dell'Ente.
4. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

Art. 43

Lista degli utenti.

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile dagli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44

Denuncia del bestiame.

Entro la prima quindicina di gennaio gli utenti devono presentare al presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45

Compilazione ruoli tassa pascoli.

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno il Dominio collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi - bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi - bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 46

Operazioni vietate.

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - Conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, stame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

Art. 47
Ammende.

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48
Accertamento infrazioni.

Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49
Contravventori.

Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50
Rinvio.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea Generale degli Utenti con Deliberazione N° 5 del 26/05/2001 – vistata dal CO.RE.CO - sezione di Terni il 6.6.2001 con decisione N° 2423

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di N A R N I

STATUTO

DEL

DOMINIO COLLETTIVO

DI

T A I Z Z A N O



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di TAIZZANO ha sede nella frazione di Taizzano in Comune di Narni (TR). E' stato costituito con decreto n. 397 del 04.08.1894.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Taizzano ha lo scopo di:
- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può' utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Dominio Collettivo è quello dell'inventario di cui all'art. 11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all' Ente , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.



ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
 - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
 - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
 - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
 - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
 - la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.



Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^a giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.



2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;



- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere dei Domini Collettivi in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.



3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilit , i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione dei Domini Collettivi nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cio  dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilit , giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.



ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva   costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed   destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilit  eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di

Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.



ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.



ART. 45
Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate



1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 23.09.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 20.10.1999 con decisione n. 4976 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detdctaizzano -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. ...18...

fasciat. 2., è conforme all'originale

esistente presso questo Ufficio.

Perugia, il ...3... 3. APR. 2000...



L'ISTRUTTORE
(M. Gagliardoni)

M. Gagliardoni

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di T E R N I

Comune di S T R O N C O N E

STATUTO
DELLA
UNIVERSITA' AGRARIA
DI
FINOCCHIETO



INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

- Art. 1 - Costituzione
- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

- Art. 10 - Patrimonio
- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Università Agraria

- Art. 13 - Organi della Università Agraria
- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

- Art. 19 - Elettorado attivo e passivo
- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

- Art. 24 - Controllo sugli atti
- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione

1. L'Università Agraria di FINOCCHIETO ha sede nella frazione di Finocchieto in Comune di Stroncone (TR). E' stata costituita con rogito notaio Ulisse Contessa del 31 dicembre 1905.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. L' Università Agraria di FINOCCHIETO ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Ente può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.



2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Università Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Università Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. L' Università Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Università Agraria

ART. 13 Organi della Università Agraria

1. Sono Organi della Università Agraria:
 1. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 2. Il Consiglio di Amministrazione;
 3. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
 - l'elezione del Presidente;
 - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
 - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
 - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
 - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
 - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
 - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
 - l'assunzione di prestiti;
 - la nomina dei revisori dei conti;
 - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
 - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.**

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

- 1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:**
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
- 2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.**

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

- 1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:**
- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;**
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:**
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
 - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
 - Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Università Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.



2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione della Università Agraria nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
 - il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Università Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del



Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Giugno gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Università Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo



Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 3 del 21.2.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 19.3.2002 con decisione n. 503 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ de l _____

detuafinocchieto -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA

Giunta Regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

La presente copia, composta di n. 11....

fasciol. 1..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.

Perugia lì 06 MAG. 2002.



L'ISTRUTTORE

[Signature]



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di STRONCONE

STATUTO
DELLA
CONDOMINIO DEGLI USI CIVICI
DI
VA SCIANO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Condominio degli Usi Civici di Vasciano

Art. 13 - Organi del Condominio degli Usi Civici di Vasciano

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti



Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio

CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Condominio degli Usi Civici di Vasciano ha sede nella frazione di Vasciano in Comune di Stroncone (TR). E' stato costituito con rogito del Notaio Ulisse Contessa del 7 marzo 1897.
2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Condominio degli Usi Civici di Vasciano ha lo scopo di:
 - A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
 - B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
 - C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
 - D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
 - E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, l'Ente può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.



ART. 5 Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
 - a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.



CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio del Condominio è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti al Condominio , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Condominio per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Condominio non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Condominio

ART. 13 Organi del Condominio

1. Sono Organi del Condominio:
 - A. L'Assemblea Generale degli Utenti;
 - B. Il Consiglio di Amministrazione;
 - C. Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15 Compiti dell'Assemblea



1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
 - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
 - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
 - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
 - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
 - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
 - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni. In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
 - a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
 - b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.



- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
 - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
 - al disbrigo della corrispondenza;
 - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
 - alla compilazione dei ruoli;
 - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
 - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
 - alla esecuzione degli atti di ufficio.





ART. 27 Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere del Condominio in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29 Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30 Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31 Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.



ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione del Condominio nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
 - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
 - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
 - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Condominio in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Condominio in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento

approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.



ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 10 (dieci) anni rappresentati da:
 - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
 - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GIUGNO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
2. Qualora lo ritenga opportuno il Condominio può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
3. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
4. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
 - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
 - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
 - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
 - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
 - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
 - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
 - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo00oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n.6 del 17.05.2002 - Vistata dal CO.RE.CO il 18.06.2002 con decisione n.1037 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detvasciano -C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18..
fascicoli..., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 26.06.2002.....



L'ISTRUTTORE
(G. Benchetti)
G. Benchetti

ALLEGATO «A»



REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di TERNI

Comune di TERNI

STATUTO
DELLA
DOMINIO COLLETTIVO
DI
PIEDILUCO

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione

- " 2 - Scopi
- " 3 - Finalità sociali
- " 4 - Consorzi
- " 5 - Proventi
- " 6 - Affitto ad utenti
- " 7 - Affitto pascoli esuberanti
- " 8 - Corrispettivo per usi civici
- " 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio

- " 11 - Inventario
- " 12 - Alienazioni

Capo III - Organi del Dominio Collettivo

Art. 13 - Organi del Dominio Collettivo

- " 14 - Assemblea Generale degli Utenti
- " 15 - Compiti dell'Assemblea
- " 16 - Consiglio di Amministrazione
- " 17 - Il Presidente
- " 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorado attivo e passivo

- " 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
- " 21 - Modalità elettorali
- " 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- " 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art. 24 - Controllo sugli atti

- " 25 - Responsabilità degli amministratori
- " 26 - Segretario
- " 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- " 28 - Deliberazioni
- " 29 - Contenzioso



Capo VI - Finanza e contabilità

Art. 30 - Bilancio di Previsione

- " 31 - Tesoriere
- " 32 - Doveri del Tesoriere
- " 33 - Gestione di bilancio
- " 34 - Fondo di riserva
- " 35 - Avanzo di Amministrazione
- " 36 - Conto consuntivo
- " 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza

- " 39 - Limitazioni
- " 40 - Azione popolare
- " 41 - Estensione della disciplina
- " 42 - Utenti
- " 43 - Lista degli utenti
- " 44 - Denuncia bestiame
- " 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate

- " 47 - Ammende
- " 48 - Accertamento infrazioni
- " 49 - Contravventori
- " 50 - Rinvio



CAPO I - Costituzione e scopi



ART.1 Costituzione

1. Il Dominio Collettivo di Piediluco ha sede nell' antica municipalità di Piediluco, ubicato nel territorio del Comune di Terni. E' stato costituito in virtù della Legge 4.8.1894 ed in seguito a sentenza della Giunta d'arbitri di Terni nel 1908, approvata dalla Corte d'Appello di Perugia.

2. Esso è disciplinato dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopi

1. Il Dominio Collettivo di Piediluco ha lo scopo di:

- A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
- B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
- C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
- E) curare il mantenimento del patrimonio immobiliare (fabbricati, strutture, commerciali e turistiche);
- D) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
 - a) la gestione;
 - b) il miglioramento del patrimonio;
 - c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3 Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale, promuovere e valorizzare l'immagine e la conoscenza di Piediluco, del lago e del suo territorio. Rappresenta le istanze della comunità locale nei riguardi degli altri enti locali, associazioni, ecc..

ART. 4 Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, il Dominio Collettivo può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie, enti e associazioni.

2. Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5 Proventi



1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
- a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
 - b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
 - c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
 - d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
 - e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
 - f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
 - g - dalla locazione dei fabbricati di proprietà dell'ente;
 - g - da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6 Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7 Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1021 del Codice Civile.

ART. 8 Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9 Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10 Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11 Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti all'Ente, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti del Dominio Collettivo per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12 Alienazioni

1. Il Dominio Collettivo non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.

2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi del Dominio Collettivo

ART. 13 Organi del Dominio Collettivo

1. Sono Organi del Dominio Collettivo:

- A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14 Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art.42.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.



3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15

Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.



ART. 17 Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o più funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19 Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20 Elezioni del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

- a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
- b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
 - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
 - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
 - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

- c) aggiornare la lista degli utenti;
- d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
- e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
- f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonché della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.



ART. 21 Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente), da non meno di 15 elettori e non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purché il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad una settimana dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22 Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.



ART. 23 Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24 Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25 Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26 Segretario

1. L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.



ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere del Dominio Collettivo in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art. 17 comma 33 e seguenti della legge n. 127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29

Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30

Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31

Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa.



ART. 32 Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33 Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34 Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35 Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea generale degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.



ART. 37 Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38 Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39 Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40 Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano al Dominio Collettivo in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41 Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano al Dominio Collettivo in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento

approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.



ART. 42 Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43 Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44 Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di SETTEMBRE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45 Compilazione ruoli taxa pascolo

1. Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della taxa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Qualora lo ritenga opportuno il Dominio Collettivo può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiami da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiami da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.



CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Territorio

1. Il territorio del Dominio Collettivo è quello dell'Antica Municipalità di Piediluco, così come definito dalle mappe "Piediluco e Collesanto", dell'antico Catasto Gregoriano e dai fogli: 165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-192-193-194-195-203 e 204, del N.C.T. del Comune di Terni.

ART. 51
Il Simbolo

1. Il Dominio Collettivo di Piediluco, al fine di conservare l'antica memoria storica della Comunità locale, assume come proprio simbolo il Gonfalone dell'Antica Municipalità di

Piediluco, e precisamente: Scudo sormontato con Corona a tre perle suddiviso orizzontalmente in due parti. In quella inferiore è collocato un pesce d'argento su campo azzurro, in quella superiore tre stelle d'oro ad otto punte su campo celeste, al centro una banda orizzontale bianca recante la scritta: "COMMUNITAS SUBLUCI".

ART. 52

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquantadue articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 25.02.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 15.02.2000, con decisione n. 1314 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____.

detdcpiediluco -C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18.
facciat. 2., è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 28.6.10.2000



L'ISTRUTTORE
(G. Becchetti)
[Signature]

PROVINCIA DI TERNI

COMUNE DI *Terni*

STATUTO - REGOLAMENTO

del **DOMINIO COLLETTIVO**
POGGIO LAVARINO (Terni)

di

VIA DE' CATERINIS - TERNI

BENI - SCOPI - UTENTI - DIRITTI DI UTENZA

ART. I

La proprietà del Dominio Collettivo di POGGIO LAVARINO
è costituita dei seguenti beni: VEDI: CERTIFICATO
CATASTALE N.C.T. DEL COMUNE DI TERNI
PLANIMETRIA: SEDE DELL'ENTE
ATTO; COSTITUTIVO DIREZIONE DELL'ARCHIVIO
DI STATO DI ROMA E DELL'ARCHIVIO DEL REGNO
VERBALE DI CONSEGNA ADDI 26 MAGGIO 1930

Tanto i detti beni, quanto quelli che passeranno al Dominio
a titolo di eventuale liquidazione di usi civici su terre private, di
reintegra di occupazioni, di scioglimento di promiscuità o per qual-

At. 451 corrispondente all'art. 26 della Legge sopra citata
di pertinenza originaria della Frazione di Poggio Navan-
no e beni uberali. Come istruzione di infittirsi perpetua
stipulato fra la Sacra Congregazione del Buon Governo
e la Comunità di Poggio Navanno in data 12 luglio 1828
Rosita Vincenza Fetti e soggetti agli usi civici di pascolo
e legnare a favore esclusivo degli stessi frazionisti.

siasi altro titolo, in esecuzione della legge 16-6-1927 n. 1766, saranno sottoposti a regolamento di uso civico, ai termini del capo II del Regolamento approvato con R. D. 26-2-1928 n. 332, osservate le norme dell'art. 62 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme del presente Statuto-Regolamento, con quelle delle leggi innanzi cennate e con le altre, in quanto applicabili, della legislazione speciale vigente o futura, in materia di usi civici.

ART. 2

POGGIO LAVARINO

Il Dominio Collettivo medesimo ha sede in _____

È stato costituito con delibera R. Commissario Reg. in Usi Civici Italia Centrale in data 24-37 agosto 1916 intervenuta tra il Comune di Poggio e le frazioni di Poggio Lavarino, in forza del R. D. 22/5-1924

ART. 3

Il Dominio ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità Giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30/12/1923, n. 3267.

d) di promuovere, curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato di accordo col competente Organo tecnico forestale, approvato in conformità dell'art. 130 della legge 30 dicembre 1923 n. 3267.

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo, destinando le rendite a provvedere alle spese:

- 1) per l'amministrazione
- 2) per miglioramento del patrimonio
- 3) per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia agricolo-forestale della zona.

Su richiesta del Comune, l'Assemblea generale degli utenti potrà deliberare a maggioranza di voti la concessione di contributi, purchè siano destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede il Dominio.

ART. 4

Di tutti i beni immobili e mobili del Dominio sarà compilato regolare inventario, nel quale dovrà risultare sempre l'indicazione di tutti i titoli, atti e scritture riferentisi ai beni. L'inventario è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, le cui firme saranno rinnovate ogni volta che verrà rinnovata l'Amministrazione e dovrà tenersi costantemente aggiornato nei successivi eventuali mutamenti che si verificassero nella consistenza dei beni suddetti. Dovrà essere riveduto ogni 10 anni.

Dovrà far parte integrante dell'inventario una pianta o tipo planimetrico, col relativo catastato, dei beni terrieri del Dominio, in cui siano riportati i termini lapidei opposti ai confini dei medesimi beni, a cura dell'Amministrazione. Le variazioni della consistenza delle terre dipendenti da alienazione, mutazione di destinazione, acquisti, lasciti e doni rispettivamente autorizzati ed accettati dovranno risultare da altra pianta redatta a corredo e ad integrazione della precedente.

Dell'inventario dovrà essere inviata copia alla Prefettura.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

ART. 5

I mezzi per provvedere ai bisogni del Dominio si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi e dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi

non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione stessa, dalla vendita dei tagli di boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo ecc. a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame, dall'affitto del cosiddetto "passo,, delle masserie, dall'affitto della cosiddetta "erba morta,, e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6

L'alienazione o la trasformazione dei beni boschivi e seminativi del Dominio collettivo è consentita soltanto nei casi riconosciuti utili per la collettività e potrà effettuarsi previa deliberazione da prendersi dall'Assemblea generale degli utenti, da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

L'esecuzione degli atti relativi non potrà aver luogo se non interverranno le autorizzazioni prescritte dalle norme legislative vigenti.

L'affitto dei pascoli e la vendita dei tagli dei boschi del Dominio si potranno effettuare con le formalità di legge soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato, cioè, a ciascuno di questi l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal c. c., compatibilmente con le esigenze di bilancio e con le possibilità economiche del Dominio.

ART. 7

Nel caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione

e sorveglianza si imporrà agli utenti, con provvedimento dell' As-
semblea generale, da sottoporsi alla approvazione della G. P. A., un
corrispettivo per l'esercizio normale degli usi civici consentiti.

ART. 8

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato
delle rendite predette, come di qualsiasi economia.

ART. 9

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di
tagli di boschi od altro dovranno aver luogo secondo le norme
stabilite dalla legge o dal regolamento sulla contabilità generale
dello Stato.

ART. 10

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno
titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

ART. 11

Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi
hanno diritto di far parte del Dominio collettivo, col nome di utenti,
tutti e solamente i Capi famiglia nati, domiciliati e residenti nel
territorio del Dominio, o che vi abbiano residenza stabile da almeno
5 anni.

ART. 12

Sono da considerarsi Capi famiglia, ai fini dell'articolo precedente:

- a) coniugati e vedovi con e senza prole;
- b) la vedova con o senza figli finchè dura la sua vedovanza;
- c) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;
- d) il figlio maggiorenne indiviso dall'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;
- e) il maggiore di età in genere, che dimostri di vivere materialmente e stabilmente separato dalla famiglia paterna nel territorio del Dominio. La scissione anagrafica non è valida da sola, ma è necessaria ai fini del riconoscimento del diritto di utenza.

ART. 13

Non sono ammessi all'esercizio del diritto di utenza e saranno sospesi da tale diritto coloro che si trovano, o verranno a trovarsi successivamente alla loro ammissione, nelle condizioni di seguito elencate:

- a) coloro che si trovano o vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dall'art. 8 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383 e fino a che non sia intervenuta dichiarazione di riabilitazione a termini di legge;
- b) gli amministratori dichiarati contabili di fatto per indebito maneggio di denaro del Dominio, finchè non abbiano reso il conto o soddisfatto il loro debito;

c) gli utenti resisi debitori o messi in mora con l'ingiunzione dello esattore e finchè non abbiano saldato il loro debito ;

d) i militari durante il tempo in cui prestano servizio. Per tale periodo il godimento dei beni collettivi spetterà temporaneamente a chi fa le veci del capo-famiglia ;

e) coloro che abbiano abbandonato la residenza e finchè non la riacquistino effettivamente stabilmente.

ART. 14

L'Amministrazione del Dominio terrà costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi cognome, nome, paternità, professione, data di iscrizione in qualità di utente capo-famiglia, numero, nome ed età dei componenti la famiglia. La lista degli utenti dovrà essere visibile presso la sede del Dominio.

ART. 15

In qualunque epoca dell'anno gli interessati che si trovino nelle condizioni volute dal Regolamento potranno presentare istanza di iscrizioni in carta legale, corredata di stato di famiglia e certificato di nascita o residenza e accompagnata da bolletta del Tesoriere comprovante il versamento di L. 100 a titolo di spese per l'istruzione dell'istanza. Su tali istanze deciderà il Consiglio di Amministrazione e, se accolte, avranno effetto dal 1. gennaio successivo. Contro la deliberazione di eventuale reiezione da notificarsi

all'utente entro quindici giorni dalla sua data, può il medesimo sempre interporre reclamo al competente Commissario per la liquidazione degli usi civici.

ART. 16

Il diritto di utenza è la facoltà di partecipare all'Amministrazione dell'Ente, di pascolare, ghiandare, seminare, abbeverare, leggiare, far calce ed asportare rena nella proprietà del Dominio, sotto la scrupolosa osservanza delle norme regolamentari e di legge. Tali diritti sono inalienabili ed incedibili e non potranno essere esercitati a scopo commerciale o industriale od oltre i bisogni della famiglia.

ART. 17

La facoltà del pascolo è limitata, compresa la ghianda, al solo bestiame che ogni famiglia ritiene e riterrà nelle stalle della sua casa o nella circoscrizione del Dominio. Il numero delle bestie non potrà eccedere quello denunciato al Comune per la tassa bestiame, oltre i poppanti. Sono escluse dal pascolo le bestie avventizie e da commercio, che potranno però essere eccezionalmente ammesse in quantità determinata dall'Amministrazione, senza pregiudizio del bestiame indigeno o di quello ammesso di regola al pascolo, previa regolare ed anticipata domanda da farsi alla Amministrazione e dietro pagamento di speciale maggiorato canone. Il pascolo della ghianda dovrà effettuarsi dal 1. novembre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Ogni utente del pascolo è obbligato annualmente a denunciare alla Amministrazione del Dominio il numero dei capi del bestiame da lui posseduto e che intende affidare al pascolo, a scanso di esclusione dal pascolo medesimo. Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denunce ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa verrà determinata dal Consiglio ed approvata dalla G. P. A.

I possessori di bestiame son tenuti ad esibire ad ogni richiesta degli agenti l'apposita licenza da rinnovarsi annualmente, da cui risulti il numero dei capi denunziati e la zona assegnata per il pascolo.

ART. 18

L'utenza di legnare consiste nel godimento, gratuito compatibilmente con le esigenze di bilancio, per solo uso di famiglia, di alberi o arbusti secchi, frasca e legna morta, non adatti per legna da costruzione.

Per l'esercizio del legnatico sarà assegnata ogni anno una apposita zona con l'osservanza delle norme forestali.

Con ogni cautela di legge potrà essere concessa agli utenti anche legna per restauri alle case, ovvero per costruzione di attrezzi da lavoro.

L'assegnazione delle piante secche in piedi, come quella annuale delle zone per uso civico di legnatico, delle piante per legname da costruzione o da attrezzi, sarà fatta mediante apposito verbale

da approvarsi dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Dominio, dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 19

È permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso, anche l'esercizio dei posti di caccia fissa, la cottura di fornaci di calce e l'allestimento di carboniere.

ART. 20

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della cacciata dei germogli, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnatico.

ART. 21

Tutti coloro che contravvengono alle norme sull'esercizio dei diritti di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno passibili di multa comunque non inferiore a L. 2000, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 22

Le culture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dall'impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascipascolo.

da approvarsi dall'Ispettorato Ripartimentale del Corpo delle Foreste.

La legna e le erbe esuberanti all'esercizio degli usi civici saranno vendute a profitto dell'Amministrazione del Dominio, dandosi preferenza agli utenti a parità di condizioni.

ART. 19

È permesso, con tutte le cautele di legge, a titolo oneroso, anche l'esercizio dei posti di caccia fissa, la cottura di fornaci di calce e l'allestimento di carboniere.

ART. 20

Nei mesi di aprile, maggio e giugno di ogni anno, epoca della cacciata dei germogli, restano proibiti l'esercizio del pascolo e del legnatico.

ART. 21

Tutti coloro che contravvengono alle norme sull'esercizio dei diritti di cui agli articoli 18, 19 e 20 saranno passibili di multa comunque non inferiore a L. 2000, il cui ammontare dovrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione e sarà aumentabile secondo il grado di recidiva.

ART. 22

Le culture leguminose foraggere vanno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di tre anni dall'impianto. Trascorso tale periodo, saranno nuovamente assegnate al diritto di pascipascolo.

ART. 23

Tutti coloro che contravverranno alle disposizioni di cui all'art. 17, che introdurranno nei pascoli bestiame non ammissibile, o che spoglieranno di fronde, rami e ramoscelli le piante di alto fusto, saranno assoggettati alle seguenti penalità :

- a) per ogni capo di bestiame bovino od equino L. 200;
- b) per ogni capo di bestiame minuto " 100;
- c) per spoglio di piante L. 200 a pianta.

Le pene di cui sopra saranno aumentabili in caso di recidiva.

I contravventori di cui al presente articolo ed all'art. 21 saranno inoltre passibili di denuncia penale e di azione di risarcimento danni, ove il caso lo contempra.

ART. 24

E' proibito, senza espressa autorizzazione degli Organi forestali competenti, compiere le seguenti operazioni :

- a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;
- b) disboscamenti e dissodamenti in tutti i terreni, compresi i pascolivi;
- c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da scapitozzo o da sgamollo. E' parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;
- d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- e) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di

recente taglio ed in quelli di nuovo impianto, o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, steccate, muri a secco od altri ripari, per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 25

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme, da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del capo IV del titolo 2° della Legge Comunale e Provinciale già citata.

Per le infrazioni alle leggi e regolamenti forestali, i verbali vengono trasmessi all'Autorità Forestale per i provvedimenti di conciliazione di competenza, a norma dell'art. 46 del R. D. 16 maggio 1936, n. 1126.

ART. 26

I terreni utilizzabili per la cultura agraria saranno ripartiti fra gli utenti coltivatori diretti più bisognosi e con maggior carico di famiglia, secondo le disposizioni contenute nella legge 16 giugno 1927 n. 1766 e relativo regolamento.

Se i terreni medesimi siano già stati, in applicazione dell'art. 5, concessi temporaneamente in utenza, in pendenza della loro quotiz-

zazione, a norma di legge, le concessioni relative s'intendono decadute all'atto della immissione dei cittadini assegnatari, a norma dell'art. 57 del R. D. 26 febbraio 1928 n. 332 nel possesso della quota assegnata.

ORGANI . COSTITUZIONE . ATTRIBUZIONI

ART. 27

Il Dominio collettivo ha una Assemblea generale degli utenti, un Consiglio di Amministrazione ed un Presidente.

ART. 28

L'Assemblea generale è costituita da tutti gli utenti iscritti nella lista definitiva approvata.

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea generale a maggioranza assoluta di voti.

Sono eleggibili tutti gli utenti, eccettuati:

- a) gli analfabeti e gli incapaci;
- b) gli stipendiati ed i salariati del Dominio;
- c) coloro che hanno liti col Dominio.

Valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli art. 14 e segg. del D. P. 5 aprile 1951 n. 203 circa i casi di ineleggibilità. I Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili: la carica, come tutte le altre del Dominio, è gratuita.

approvata correzione - modifica art. 29
"a maggioranza di voti" delib. n. 2 del
18/5-1956 approvata dalla C. P. A. nella seduta
del 21/6-1956 n. 13204



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti. La dichiarazione può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Prefetto. Per le elezioni e tutto quanto concerne la funzionalità del consiglio valgono, salvo le norme seguenti, le disposizioni di cui al T. U. Legge Comunale e Provinciale 4-2-1915 n. 148, in quanto applicabili.

ART. 30

Il Presidente è il capo dell'amministrazione ed è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno ed a scrutinio segreto, secondo le norme dettate dalle disposizioni della legge già citata per l'elezione del sindaco: dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente non può essere sindaco, o assessore, o segretario del comune.

Circa l'ineleggibilità, la revoca e la sospensione del Presidente valgono le norme, di cui alla Legge Comunale e Provinciale 1915 già citata, per il Sindaco, in quanto applicabili.

ART. 31

All'assemblea generale degli utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) deliberare sulla costituzione in consorzio con altre associazioni agrarie;
- c) approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

d) deliberare sulle eventuali modifiche da apportarsi allo statuto - regolamento;

e) deliberare la concessione dei contributi richiesti eventualmente dal Comune;

f) deliberare gli atti di disposizione dei beni del Dominio proposti dal Consiglio di amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale.

Può essere intesa su questioni importanti interessanti la collettività dal Consiglio di amministrazione.

ART. 32

Al Consiglio di amministrazione spetta: di eleggere nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente, nonchè di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'Amministrazione del Dominio, analogamente a quanto compete, sia alla Giunta che al Consiglio, presso le amministrazioni comunali.

Per le convocazioni del consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale 1915 e del relativo regolamento.

ART. 33

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare il Dominio collettivo;

b) convocare l'assemblea generale ed il consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze;

- c) eseguire tutte le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- d) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- e) vigilare per l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- f) fornire al Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per la formazione del bilancio e del conto consuntivo;
- g) sospendere gli impiegati e i salariati, riferendone al Consiglio di Amministrazione, per i definitivi provvedimenti, nella prima adunanza;
- h) convocare l'assemblea generale, ove ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli utenti, purchè trattisi di questioni interessanti la collettività.

ADUNANZE DEGLI ORGANI - DELIBERAZIONI

ART. 34

L'assemblea generale degli utenti si riunirà ordinariamente nel mese di ottobre e nel mese di aprile ed ogni volta che occorrerà procedere alle elezioni amministrative. Si riunirà poi straordinariamente ogni volta che il Consiglio di Amministrazione, od un terzo degli utenti, lo richiedano.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale, o con

pubblico manifesto da affiggersi otto giorni prima all' Albo pretorio del Dominio e nei luoghi più frequentati nel suo territorio.

I manifesti e gli avvisi porteranno gli oggetti all' ordine del giorno per la trattazione.

L'assemblea non potrà deliberare in prima convocazione se non interverrà la metà degli iscritti nella lista degli utenti.

Se dopo la prima convocazione non si è ottenuta la partecipazione prescritta, si procederà ad una seconda convocazione con inviti personali; in tal caso l'assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'intervallo fra la prima e la seconda convocazione dovrà essere di almeno due giorni.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione sarà fatta mediante avvisi personali portanti gli oggetti messi all'ordine del giorno. Le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

ART. 36

Le votazioni dell'assemblea e del consiglio seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza. Negli altri casi avranno luogo per appello nominale effettuato dal Segretario. Nel

caso di parità di votanti lo scrutinio sarà segreto ed il Presidente disporrà di due voti. Circa la pubblicità delle sedute, le astensioni dalle votazioni e gli scrutini valgono le norme della Legge Comunale e Provinciale 1915.

ART. 37

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero dei presenti, dei votanti e dei voti resi pro e contro ogni proposta. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

PERSONALE

ART. 38

Il Dominio collettivo ha un segretario ed un guardiano. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica, da approvarsi dalla G. P. A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Per il segretario e per il guardiano saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni tutte della Legge Comunale e Provinciale vigente e relativo regolamento, riguardanti il personale comunale.

ART. 39

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione previo regolare concorso per titoli. Solo in casi eccezionali, quando la nomina non possa essere effettuata per concorso, essa potrà essere

effettuata per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero essere nominati per chiamata, oltre ai requisiti previsti dalla Legge Comunale e Provinciale, è necessario possedere almeno il titolo di scuola media superiore.

L'ufficio di segretario del Dominio è eccezionalmente compatibile con quello di Segretario comunale o provinciale solo nel caso di temporanea vacanza del posto.

Il segretario provvede:

- a) alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso ecc.)
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) alla compilazione dei verbali di deliberazione ed alla tenuta dei relativi registri;
- d) alla compilazione dei ruoli;
- e) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto - Regolamento.
- f) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 40

L'Ente ha un proprio esattore - tesoriere.

L'Esattore - tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i relativi mandati. Di regola l'esattore - tesoriere del Dominio è lo stesso di quello del comune.

Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio della riscossione delle Imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte indirette. Il servizio di esattoria e di tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso, da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G. P. A. - Il Tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e di cassa, che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta, e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità giudiziaria.

ART. 41

Il tesoriere deve annualmente rendere conto della propria gestione entro un termine di un mese dalla chiusura definitiva dell'esercizio, cioè 31 gennaio, e deve rispondere dell'inesatto per esatto, eccetto i casi di insolvibilità, dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 42

Il guardiano è nominato previo regolare concorso, ovvero per chiamata. Per essere ammessi al concorso, ovvero nominati per chiamata, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti dalla vigente legge comunale e provinciale, è necessario possedere la licenza elementare, superiore. Per l'esercizio delle sue funzioni il guardiano

è equiparato alle guardie campestri municipali. Il guardiano può avere anche le funzioni di messo ed ha il dovere di sorvegliare i beni dell'Ente, di vigilare al loro uso dagli utenti e di imporre in ciò la vigilanza di tutte le disposizioni. Oltre lo stipendio, al guardiano sarà corrisposta l'indennità per la divisa ed il rimborso delle spese per il porto d'armi ed il decreto di guardia giurata, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 43

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed abbraccia tutte le operazioni relative alle entrate ed alle uscite autorizzate col bilancio e con gli altri modi legali.

Entro il mese di ottobre deve essere discusso ed approvato il bilancio preventivo dell'anno successivo e non più tardi del mese di aprile dovrà essere discusso ed approvato il conto consuntivo dell'anno precedente.

E' ammessa la protrazione dell'esercizio per il mese di gennaio dell'anno successivo, ai soli effetti della riscossione delle entrate, accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamenti delle spese alla stessa data.

ART. 44

E' fatto obbligo di tenere in relazione al bilancio e sempre aggiornati:

- a) il giornale cronologico di cassa;
- b) il libro mastro (entrata ed uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- c) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- d) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento;

E' fatto obbligo di tenere inoltre sempre aggiornati:

- a) il registro delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) il registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza.

ART. 45

I pagamenti saranno fatti per mezzo di mandati tratti, nei limiti del bilancio di ciascun esercizio, nel titolo e nell'articolo cui la spesa si riferisce.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

ART. 46

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonarsi annualmente dagli introiti che si verificheranno durante ciascun anno ed è destinato a colmare gli articoli di bilancio che durante l'anno presentassero deficienza rispetto alle previsioni del bilancio stesso

ART. 47

Gli avanzi annuali di amministrazione saranno depositati a reddito fruttifero presso uno degli istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione dell'Assemblea generale, approvata dall'Autorità tutoria nei modi di legge.

Detti avanzi saranno impiegati di regola in acquisti di beni da reddito. Eccezionalmente essi possono in tutto od in parte per deliberazione dell'assemblea degli utenti venir concessi al richiedente comune, ai sensi e soltanto per i fini indicati nell'art. 3 ultimo comma.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie non potranno assolutamente sopprimere a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite in migliorie del patrimonio, nella conservazione dello stesso, o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli del Dominio.

INGERENZA GOVERNATIVA
VIGILANZA - TUTELA

ART. 48

Per tutto ciò che riguarda l'ingerenza governativa, la vigilanza e la tutela valgono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge comunale e provinciale 1934 e relativo regolamento. Le stesse norme si applicano per gli altri doveri e per le responsabilità amministrative e civili personali, patrimoniali degli amministratori e del personale.

ART. 49

L'Amministrazione del Dominio può essere sciolta, ai sensi dell'art. 323 del T. U. Legge Com. e Prov. 1915, per gravi motivi di ordine pubblico, per grave pregiudizio portato al Dominio e, quando, richiamato l'Ente all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dalle leggi e da regolamenti generali e speciali, persista nel violarli. In tal caso l'amministrazione è affidata ad un Commissario prefettizio.

Essa può essere altresì sospesa dal Prefetto, quando gravi motivi di interesse dell'Ente, o di ordine pubblico, lo richiedano, finchè non sia adottato un provvedimento definitivo.

ART. 50

Gli amministratori che contravvenissero al presente regolamento, ovvero ordinassero spese o promuovessero liti non autorizzate nei modi di legge o compissero, comunque, atti lesivi dell'interesse e dei diritti del Dominio, o adottassero un qualunque provvedimento amministrativo senza deliberazione, ne risponderanno in proprio ed in solido.

Sulle responsabilità degli amministratori si pronuncia il Consiglio di Prefettura, o su reclamo degli utenti, o su proposta del Prefetto, o in sede di giudizio sui conti, conformemente a quanto previsto dalla legge comunale e provinciale.

Le somme per le quali gli amministratori venissero dichiarati

responsabili saranno riscosse dall'esattore - tesoriere, come le altre entrate ordinarie e straordinarie.

ART. 51

E' vietato a tutti indistintamente gli amministratori di ingerirsi nel maneggio di denaro di pertinenza del Dominio, maneggio che compete solo ed esclusivamente all'esattore - tesoriere.

Coloro che contravvenissero a tale tassativa disposizione saranno dichiarati tesorieri di fatto e come tali dovranno rendere i conti e saranno sottoposti al giudizio del Consiglio di Prefettura, che provvederà a termini del T. U. Legge Com. Prov. già citato.

Contro le decisioni del Consiglio di Prefettura saranno in ogni caso sperimentabili i ricorsi previsti dalla legge.

ART. 52

Tutte le deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione relative ad oggetti non contemplati dall'art. 101 del T. U. Legge Com. Prov. 1934 e successive modifiche dovranno essere pubblicate all'albo per 15 giorni ed inviate alla Prefettura per i provvedimenti di sua competenza entro otto giorni dalla loro data.

Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine di cui sopra le medesime s'intenderanno decadute e perciò prive di qualsiasi effetto.

Le deliberazioni riguardanti invece gli oggetti contemplati dal

già citato art. 101 del T. U. Legge Comunale e Provinciale dovranno essere pubblicate all'albo per otto giorni consecutivi, di cui due festivi, e quindi tempestivamente inviate alla Prefettura per i provvedimenti tutori.

ART. 53

Per tutti gli altri doveri e responsabilità, sia degli amministratori, che del personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Dominii, lasciando divise le singole amministrazioni, possono costituirsi in consorzio, in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successivo regolamento, nonché le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione.

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare statuto - regolamento.

ART. 55

Le modificazioni al presente regolamento saranno deliberate con le formalità e nei modi previsti dagli articoli precedenti esclusivamente dalla Assemblea generale. Le relative deliberazioni saranno pubblicate per 15 giorni e quindi sottoposte all'approvazione ed omologazione delle autorità tutorie.

ART. 56

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione, la finanza, la contabilità, le formalità e gli altri casi non previsti dal presente regolamento, si osserveranno le disposizioni contenute nella vigente legge comunale e provinciale e relativo regolamento ed in tutte le altre disposizioni di legge vigenti, interessanti in particolar modo gli usi civici, ovvero comunque applicabili.

*Deliberazione n. 3 del 13-1-1952 approvata
dalla C. P. A. nella seduta del 24-3-1952 col
n. 5015.*

p. c. c.

*p. il Prefetto
fr. Castaldi*

OGGIO LAVARENO
12 NOV. 1956



*IL SEGRETARIO
Giacca*